SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA   Roma - Mercoledì, 17 novembre 2010   SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero degli affari esteri

Ministero della giustizia

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione

Corte suprema di cassazione

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 254

Regione siciliana

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 2010.

Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il territorio della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 è stato colpito da fenomeni temporaleschi diffusi di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Considerato che detti eventi hanno provocato l'esondazione di fiumi e torrenti, con conseguenti allagamenti di centri abitati e movimenti franosi, nonché gravi danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati ed ai beni mobili, l'interruzione di collegamenti viari, determinando disagi alla popolazione interessata ed una grave compromissione delle attività commerciali ed agricole delle zone interessate;

Considerato, altresì, che i medesimi eventi hanno causato l'evacuazione di numerose abitazioni di alcuni centri abitati, nonché la perdita di vite umane ed alcune persone risultano ancora disperse;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave situazione derivante dai citati eventi mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto, quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Viste le richieste del sindaco del comune di Vicenza e del presidente della provincia di Treviso del 3 novembre 2010;

Vista la nota del 4 novembre 2010 del presidente della Regione Veneto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 5 novembre 2010;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa è dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 30 novembre 2011, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A13775

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 2010.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 4 settembre 2009 nel territorio della provincia di Udine.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31 ottobre 2010, in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 4 settembre 2009 nel territorio della provincia di Udine;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del 15 ottobre 2010 con cui il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia chiede la proroga dello stato d'emergenza rappresentando l'esigenza di mantenere l'assetto straordinario e derogatorio nel contesto critico in rassegna, al fine di consentire la prosecuzione delle attività finalizzate al definitivo ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione interessata dagli eventi calamitosi del 4 settembre 2009;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3885 del 2 luglio 2010, per assicurare il complessivo coordinamento della gestione degli interventi dei piani adottati ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3405/2005 e n. 3495/2006, n. 3610/2007 e n. 3709/2008 e successive modificazioni, sono state unificate le residue attività da porre in essere nel territorio regionale nell'ambito delle iniziative di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2009, sopra richiamato;

Considerata, quindi, l'esigenza di prevedere una proroga dello stato di emergenza al fine di concludere tutte le sopra citate iniziative;

Ritenuto, pertanto, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2010;
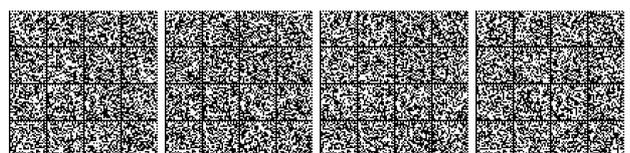
Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 4 settembre 2009 nel territorio della provincia di Udine.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2010

Il Presidente
BERLUSCONI

10A13776

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 2010.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Calabria nei giorni dal 3 al 5 settembre, dal 17 al 20 ottobre e dal 1º al 4 novembre 2010.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nei giorni dal 3 al 5 settembre, dal 17 al 20 ottobre e dal 1° al 4 novembre 2010 il territorio della regione Calabria è stato interessato da eventi alluvionali di eccezionale intensità;

Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato esondazioni di corsi d'acqua, allagamenti e movimenti franosi causando gravi danni alle infrastrutture ed agli edifici pubblici e privati e determinando disagi alla popolazione interessata, nonché una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave situazione derivante dai citati eventi mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota della regione Calabria del 4 novembre 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 2010

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 30 novembre 2011, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Calabria nei giorni dal 3 al 5 settembre, dal 17 al 20 ottobre e dal 1° al 4 novembre 2010.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2010

Il Presidente
BERLUSCONI

10A13777

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 1° ottobre 2010.

Creazione del Commissariato Generale per le Esposizioni Internazionali di Yeosu (Corea) e Venlo (Olanda) del 2012 e nomina dei dirigenti.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE E PER IL TURISMO

Vista la Convenzione sulle Esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con Regio decreto legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893;

Visti il Protocollo firmato a Parigi il 30 maggio 1948, reso esecutivo con legge 13 giugno 1952, n. 687, il Protocollo del 16 novembre 1966 ed il Protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con legge 3 giugno 1978, n. 314, che hanno apportato modifiche alla predetta Convenzione;

Visto altresì il disposto di cui alla legge del 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, che autorizza la partecipazione italiana all'Esposizione internazionale di Yeosu (Corea del Sud) e all'Esposizione internazionale Orticola di Venlo (Olanda) ;
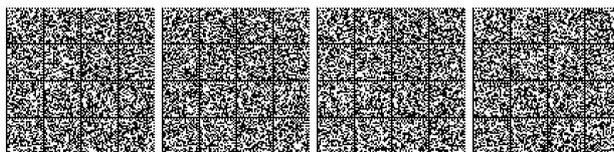
Considerato che l'art. 3, comma 1, del predetto decreto legge ha istituito, presso il Ministero degli affari esteri, il Commissariato generale del Governo italiano per l'espletamento dei compiti organizzativi relativi alla partecipazione all'Esposizione Internazionale di Yeosu che si svolgerà dal 12 maggio al 12 agosto 2012 e all'Esposizione internazionale orticola di Venlo che si svolgerà dal mese di aprile al mese di ottobre 2012.

Considerato che il citato art. 3, comma 1, prevede che con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali, per la pubblica amministrazione e innovazione e per il turismo, è nominato il Commissario generale di Governo per entrambe le Esposizioni e sono stabilite la durata, l'articolazione e le modalità di funzionamento della struttura.

Decreta:

Art. 1.

Commissario generale di Governo

1. L'Ambasciatore a.r. Claudio Moreno è nominato Commissario generale di Governo (di seguito Commissario generale) per la Esposizione internazionale di Yeosu che si svolgerà dal 12 maggio al 12 agosto 2012 e per l'Esposizione internazionale orticola di Venlo che si svolgerà dal mese di aprile al mese di ottobre 2012. L'incarico decorre dal primo ottobre 2010 e termina sei mesi dopo la chiusura dell'ultima Esposizione.

2. Il Commissario generale rappresenta il Governo italiano ai fini degli adempimenti previsti dalla Convenzione sulle Esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con Regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893, modificata con protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con la legge 13 giugno 1952, n. 687 e con protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con la legge 3 giugno 1978, n. 314.

3. Il Commissario generale osserva le disposizioni di indirizzo strategico del Ministro degli affari esteri in ordine alle azioni di competenza del Commissariato ed è responsabile della gestione dei fondi di cui all'art. 4 del decreto legge 5 agosto 2010, n. 125, collegate alle finalità delle Esposizioni.

4. Il Commissario generale presenta al Ministero degli affari esteri il preventivo delle spese e, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'ultima Esposizione, il rendiconto finale delle spese sostenute per le due Esposizioni.

Art. 2.

Durata, articolazione e modalità di funzionamento della struttura

1. Il Commissariato generale di Governo, di seguito Commissariato generale, istituito con decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, comma 3, avrà durata dal primo ottobre 2010 fino a sei mesi dopo la chiusura dell'ultima Esposizione.

2. Il Commissariato generale è composto dal Commissario generale, da due Segretari generali che potranno essere scelti tra i funzionari appartenenti alla carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere d'ambasciata, ovvero tra i dipendenti appartenenti ai ruoli dirigenziali della Pubblica Amministrazione di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, purché in possesso dei requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale indicati dall'art. 19, comma 6, del citato decreto.

3. La struttura di supporto al Commissariato generale comprende altresì personale reclutato in Italia e all'estero con contratto di collaborazione a tempo determinato che comunque non può superare il periodo di cui all'articolo 2 comma 1, e altro personale che si renda necessario per l'espletamento del servizio anche nelle sedi espositive. Tale personale, se reclutato all'estero, ha diritto a un trattamento commisurato alle norme dello Stato ospitante vigenti nell'ambito delle Esposizioni e, ove reclutato in Italia, al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per le sedi espositive nonché al vitto e all'alloggio a carico del Commissariato generale.

4. Il Commissariato generale può avvalersi di consulenti mediante affidamento di incarichi di prestazione d'opera anche a enti e organismi specializzati. I predetti incarichi, conferiti ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165 non possono superare il termine di cui all'articolo 2, comma 1; i consulenti designati, ove reclutati in Italia, hanno diritto anche al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per i Paesi delle sedi espositive nonché al vitto e alloggio a carico del Commissariato generale.

5. Con successivo decreto ministeriale verranno nominati i componenti del Collegio dei Revisori dei conti.
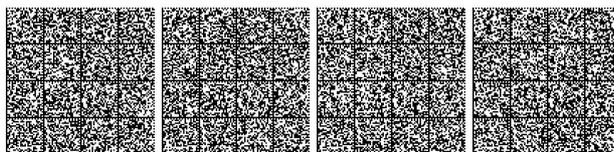
Art. 3.

Segretario generale del Commissariato generale di Governo per le Esposizioni internazionali di Yeosu e Venlo 2012.

1. Il dott. Andrea Michele Sacripanti è nominato Segretario generale del Commissariato generale per la Esposizione internazionale di Yeosu che si svolgerà dal 12 maggio al 12 agosto 2012. L'incarico decorre dal pimo ottobre 2010 e termina sei mesi dopo la chiusura dell' Esposizione.

2. Il dott. Tommaso Riccoboni è nominato Segretario generale del Commissariato generale per la Esposizione internazionale di Venlo che si svolgerà dal mese di aprile al mese di ottobre 2012. L'incarico decorre dal primo ottobre 2010 e termina sei mesi dopo la chiusura dell' Esposizione.

3. I Segretari generali coadiuvano il Commissario generale nelle strategie di intervento e nelle azioni del Commissariato generale e in particolare provvedono, ognuno per la Esposizione di propria competenza, a:

coordinare ed eseguire gli adempimenti del Commissariato generale, predisponendo gli atti necessari alla formulazione degli stessi, di concerto con il Commissario generale e seguire i processi organizzativi della struttura del Commissariato generale;

predisporre, di concerto con il Commissario generale, il piano strategico e le verifiche sull'andamento delle linee guida del Commissariato generale;

assistere e coadiuvare il Commissario generale nelle sue attività di relazione con gli Organismi locali, deputati all'organizzazione delle Esposizioni;

coordinare e controllare gli adempimenti relativi ai rapporti con le Regioni e altri enti locali e gli eventuali sponsors del Commissariato generale, d'intesa con il Commissario generale;

definire il piano di comunicazione esterna e implementare il «branding» Expo 2012, assicurando l'aderenza alle esigenze e ai processi del Commissariato generale dei sistemi informatici secondo i requisiti di efficacia, sicurezza ed efficienza;

esercitare le loro funzioni in raccordo con il Commissario generale che sostituiscono in caso di assenza o malattia.

Art. 4.

Direttore amministrativo del Commissariato generale di Governo per le Esposizioni internazionali di Yeosu e Venlo 2012.

1. Il dott. Salvatore Cervone è nominato Direttore amministrativo del Commissariato generale per la Esposizione internazionale di Yeosu che si svolgerà dal 12 maggio al 12 agosto 2012 e per la Esposizione internazionale di Venlo che si svolgerà dal mese di aprile ad ottobre del 2012. L'incarico decorre dal 1 ottobre 2010 e termina sei mesi dopo la chiusura dell'ultima Esposizione.

2. Il Direttore amministrativo è responsabile della gestione contabile e amministrativa dell'intera attività del Commissariato generale e sarà coadiuvato da personale dello stesso.

3. Il Direttore amministrativo coadiuva il Commissario generale nella relazione da presentarsi al Ministero degli affari esteri di cui all'art. 1, comma 4, contenente il preventivo delle spese e, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'ultima Esposizione, il rendiconto finale delle spese sostenute per le due Esposizioni.

Art. 5.

Posizione giuridica e trattamento economico del personale

Il trattamento economico spettante al personale in servizio presso il Commissariato generale è così calcolato:

al Commissario generale è corrisposta una indennità lorda mensile omnicomprensiva non superiore al 90% dell'indennità di sede prevista per l'Ambasciatore italiano a Seoul comprensiva delle spese di soggiorno sia a Seoul che a Venlo esclusa la quota per spese di rappresentanza;

ai Segretari generali è corrisposta un'indennità lorda mensile omnicomprensiva non superiore al 60% dell'indennità di sede prevista per il funzionario diplomatico di grado non inferiore a Consigliere d'Ambasciata in servizio rispettivamente presso le Ambasciate di Seoul e l'Aja, comprensiva di spese di soggiorno esclusa la quota per spese di rappresentanza;

al Direttore amministrativo è corrisposta un'indennità lorda mensile omnicomprensiva non superiore al 40% dell'indennità di sede prevista per l'esperto Amministrativo in servizio presso l'Ambasciata di Seoul, comprensiva di spese di soggiorno esclusa la quota per spese di rappresentanza;

al personale delle aree funzionali delle pubbliche amministrazioni è corrisposta un'indennità lorda mensile omnicomprensiva non superiore al 25% dell'indennità di sede prevista per il personale di pari grado in servizio presso l'Ambasciata di Seoul, comprensiva di spese di soggiorno;

al personale reclutato in Italia e all'estero con contratto di collaborazione a tempo determinato viene riconosciuto un trattamento economico, in base alle funzioni svolte, corrispondente ai pari grado dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri, comprensiva dell'indennità fino ad un massimo del 25% prevista per il personale delle aree funzionali distaccato presso il Commissariato generale, come indicato al precedente capoverso.

Tali indennità spettanti per l'intero periodo di svolgimento delle funzioni dovunque svolte, dalla data di conferimento dell'incarico non hanno natura retributiva e tengono conto della delicatezza dei compiti, dei relativi oneri e dell'intensità dell'impegno lavorativo e, pertanto, costituiscono reddito nella misura del 50% della sola indennità di base, ai sensi dell'art. 51 comma 8 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche. Esse si aggiungono per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni, posto fuori ruolo, alle competenze stipendiali di base metropolitane e, per il personale non collocato fuori ruolo alle intere competenze metropolitane. Per i periodi di servizio pre-

stati fuori sede i predetti soggetti hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio andata e ritorno per le sedi espositive a carico del Commissariato.

Gli oneri derivanti dalle disposizioni del presente decreto gravano sui fondi assegnati al Commissariato generale per la partecipazione dell'Italia alle Esposizioni internazionali di Yeosu e Venlo per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 di cui all'art. 3 del decreto legge 5 agosto 2010, n. 125.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di Controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2010

Il Ministro degli affari esteri
FRATTINI

Il Ministro dello sviluppo economico
ROMANI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
GALAN

Il Ministro per la pubblicazione amministrazione e innovazione
BRUNETTA

Il Ministro per il turismo
BRAMBILLA

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2010
Ministeri istituzionali - Affari esteri, registro n. 17, foglio n. 280

10A13479

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 30 settembre 2010.

Modifica dei PP.DG 14 aprile 2010 e 13 luglio 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, della società «M.C.M. A.D.R. Conciliare S.r.l.», in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.DG. 14 aprile 2010 e 13 luglio 2010 d'iscrizione al n. 80 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della società «M.C.M. A.D.R. Conciliare S.r.l.», con sede legale in Napoli via Manzoni n. 225, codice fiscale e partita I.V.A. 06109301215;

Vista l'istanza 19 giugno 2010, prot. m. dg. DAG 2 luglio 2010, n. 91931.E con la quale il dott. Menduto Orlando, nato a Battipaglia (Salerno) il 18 gennaio 1976, ha comunicato che dalla data della delibera assembleare del 7 giugno 2010 è stato nominato nuovo amministratore e legale rappresentante della società «M.C.M. A.D.R. Conciliare S.r.l.», avvicendandosi alla dott.ssa Natalia Risi, nata a Nocera Inferiore il 4 agosto 1978;

Considerato che occorre procedere al continuo aggiornamento delle vicende modificative, comunicate ai sensi dell'art. 8, comma 1 del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone:

La modifica dei PP.DG. 14 aprile 2010 e 13 luglio 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della società «M.C.M. A.D.R. Conciliare S.r.l.», con sede legale in Napoli via Manzoni n. 225, codice fiscale e partita I.V.A. 06109301215, limitatamente al legale rappresentante.

Dal 7 giugno 2010 il nuovo legale rappresentante deve intendersi il dott. Menduto Orlando, nato a Battipaglia (Salerno) il 18 gennaio 1976.

Resta ferma l'iscrizione al n. 80 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 30 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A12984

PROVVEDIMENTO 30 settembre 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, della società «WIN WIN - Società a responsabilità limitata», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 21 luglio 2010 prot. m. dg DAG 23 luglio 2010, n. 1011481.E con la quale il dott. Carlascio Bruno, nato a Roma il 28 aprile 1943, in qualità di legale rappresentante della società «WIN WIN - Società a responsabilità limitata», con sede legale in Roma, via Degli Scipioni n. 268, codice fiscale e partita I.V.A. 11032751007, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta società nel registro degli organismi di conciliazione;

Considerato che i requisiti posseduti dalla società «WIN WIN - Società a responsabilità limitata» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori, e soci;

la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della società «WIN WIN - Società a responsabilità limitata», con sede legale in Roma, via Degli Scipioni n. 268, codice fiscale e partita I.V.A. 11032751007, ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 123 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 30 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A12985

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 ottobre 2010.

Autorizzazione alla Navigation's 2ND srl, in Pontecagnano - Faiano, ad operare in qualità di stazione di revisione.

IL CAPO REPARTO
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
DEL COMANDO GENERALE DEL
CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di Porto;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 2008, n. 211 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
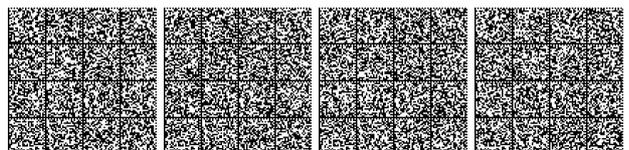
Vista la regola III-20.8.1.2 della Convenzione SOLAS come emendata la quale prevede che la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici sia effettuata presso una stazione di revisione approvata dall'amministrazione;

Visto il decreto dirigenziale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di Porto n. 758 in data 7 luglio 2010, relativo al conferimento delle deleghe all'adozione del provvedimento finale;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalità di revisione delle zattere di salvataggio, in attuazione di disposizioni emanate da organismi internazionali;

Visto il decreto del Corpo delle capitanerie di Porto 16 luglio 2002, n. 641, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2002, recante modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo»;

Preso atto del giudizio espresso dalla commissione istituita presso la Direzione Marittima di Napoli con verbale d'ispezione effettuato in data 15 luglio 2010 e della designazione quale fornitore di strumenti lanciarazzi e artifizi di segnalazione rilasciata alla Navigation's 2ND S.r.l. dalla competente Capitaneria di Porto di Salerno in data 6 ottobre 2010;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la stazione di revisione Navigation's 2ND S.r.l. con sede a Pontecagnano - Faiano (Salerno) alla Via Como n. 7 - Località Case Parrilli.

Art. 2.

La predetta Società è abilitata ad effettuare la revisione delle seguenti tipologie di dispositivi, in relazione alla quale dovrà ottenere e mantenere apposito accreditamento, da parte dei relativi costruttori, pena la revoca del presente decreto:

zattere di salvataggio gonfiabili;

dispositivi di evacuazione marini (MES).

Art. 3.

L'acquisizione di ulteriori accreditamenti da parte di costruttori dovrà essere tempestivamente comunicate alle Direzioni marittime di competenza.

Roma, 11 ottobre 2010

Il Capo reparto: CARPINTERI

10A13523

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 ottobre 2010.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo per la DOC «Bonarda dell'Oltrepò Pavese».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, l'art. 31, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, che rende transitoriamente applicabili le disposizioni di cui ai decreti attuativi della legge 10 febbraio 1992, n. 164, nelle more dell'entrata in vigore delle relative disposizioni applicative;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante di-

sposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il riconoscimento come denominazione di origine controllata «Bonarda dell'Oltrepò Pavese» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota prot. 192 PM/ac del 19 ottobre 2010 presentata dal consorzio di tutela dei vini Oltrepò Pavese relativa all'individuazione della società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata «Bonarda dell'Oltrepò Pavese»;

Vista la nota prot. n. 17672 del 22 ottobre 2010 inoltrata dalla competente Regione Lombardia, con la quale è stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentati dalla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» per la denominazione di origine controllata «Bonarda dell'Oltrepò Pavese»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» e valutata l'adeguatezza del piano dei controlli e del prospetto tariffario;

Considerata la necessità di garantire il sistema di controllo per la denominazione di origine controllata «Bonarda dell'Oltrepò Pavese» nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», con sede in Roma, via Piave, 24, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118-septdecies del regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Bonarda dell'Oltrepò Pavese» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» «di cui all'art. 1, di seguito denominata «Organismo di controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione dell'organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per il territorio di produzione, sono tenuti a verificare l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'attività di controllo all'organismo di controllo autorizzato da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOCG in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto - ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 - attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. I soggetti immessi nel sistema di controllo rilasciano all'organismo di controllo, sotto la propria responsabilità, per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto, una autodichiarazione che attesti la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produ-

zione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 4.

1. L'organismo di controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate e esaminate, il piano di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'organismo di controllo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi come indicati nella documentazione presentata.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

1. L'organismo di controllo autorizzato fornisce all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari ed alla Regione Lombardia gli elementi ed i dati conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività di controllo e certificativa.

2. Appena completata la realizzazione da parte dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di un sistema informatico dedicato, l'organismo di controllo autorizzato dovrà procedere all'inserimento nello stesso dei dati di cui al comma 1.

Art. 6.

1. L'organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - e dalla competente Regione Lombardia.

2. L'organismo di controllo autorizzato ha l'onere di fornire ai predetti enti le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 7.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di Controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A13481

DECRETO 25 ottobre 2010.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo per la DOC «Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, l'art. 31, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, che rende transitoriamente applicabili le disposizioni di cui ai decreti attuativi della legge 10 febbraio 1992, n. 164, nelle more dell'entrata in vigore delle relative disposizioni applicative;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il riconoscimento come denominazione di origine controllata «Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota prot. 192 PM/ac del 19 ottobre 2010 presentata dal consorzio di tutela dei vini Oltrepò Pavese relativa all'individuazione della società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata «Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese»;

Vista la nota prot. n. 17672 del 22 ottobre 2010 inoltrata dalla competente Regione Lombardia, con la quale è stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentati dalla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» per la denominazione di origine controllata «Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» e valutata l'adeguatezza del piano dei controlli e del prospetto tariffario;

Considerata la necessità di garantire il sistema di controllo per la denominazione di origine controllata «Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese» nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.», con sede in Roma, via Piave, 24, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118-septdecies del regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» di cui all'art. 1, di seguito denominata "Organismo di controllo autorizzato", dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione dell'organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per il territorio di produzione, sono tenuti a verificare l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'attività di controllo all'organismo di controllo autorizzato da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto - ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 - attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. I soggetti immessi nel sistema di controllo rilasciano all'organismo di controllo, sotto la propria responsabilità, per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto, una autodichiarazione che attesti la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 4.

1. L'organismo di controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate e esaminate, il piano di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'organismo di controllo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi come indicati nella documentazione presentata.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

1. L'organismo di controllo autorizzato fornisce all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari ed alla Regione Lombardia gli elementi ed i dati conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività di controllo e certificativa.

2. Appena completata la realizzazione da parte dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di un sistema informatico dedicato, l'organismo di controllo autorizzato dovrà procedere all'inserimento nello stesso dei dati di cui al comma 1.

Art. 6.

1. L'organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - e dalla competente Regione Lombardia.

2. L'organismo di controllo autorizzato ha l'onere di fornire ai predetti enti le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 7.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A13482

DECRETO 25 ottobre 2010.

Conferimento a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo per la DOC «Casteggio».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118-*sexdecies* e 118-*septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, l'art. 31, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, che rende transitoriamente applicabili le disposizioni di cui ai decreti attuativi della legge 10 febbraio 1992, n. 164, nelle more dell'entrata in vigore delle relative disposizioni applicative;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il riconoscimento come denominazione di origine controllata «Casteggio» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota prot. 192 PM/ac del 19 ottobre 2010 presentata dal Consorzio di tutela dei vini Oltrepò Pavese relativa all'individuazione della società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata «Casteggio»;

Vista la nota prot. n. 17672 del 22 ottobre 2010 inoltrata dalla competente regione Lombardia, con la quale è stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentati dalla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» per la denominazione di origine controllata «Casteggio»;

Vista la documentazione agli atti del dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» e valutata l'adeguatezza del piano dei controlli e del prospetto tariffario;

Considerata la necessità di garantire il sistema di controllo per la denominazione di origine controllata «Casteggio» nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.», con sede in Roma, via Piave, 24, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118-*septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Casteggio» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» di cui all'art. 1, di seguito denominata «Organismo di controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'Albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per il territorio di produzione, sono tenuti a verificare l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'attività di controllo all'Organismo di controllo autorizzato da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. I soggetti immessi nel sistema di controllo rilasciano all'Organismo di controllo, sotto la propria responsabilità, per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto, una autodichiarazione che attesti la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 4.

1. L'Organismo di controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate e esaminate, il piano di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di controllo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi come indicati nella documentazione presentata.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

1. L'Organismo di controllo autorizzato fornisce all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari ed alla regione Lombardia gli elementi ed i dati conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività di controllo e certificativa.

2. Appena completata la realizzazione da parte dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di un sistema informatico dedicato, l'Organismo di controllo autorizzato dovrà procedere all'inserimento nello stesso dei dati di cui al comma 1.

Art. 6.

1. L'Organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e dalla competente regione Lombardia.

2. L'Organismo di controllo autorizzato ha l'onere di fornire ai predetti enti le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 7.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di controllo autorizzato del rispetto delle

prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A13483

DECRETO 28 ottobre 2010.

Sospensione delle funzioni del Consorzio per la tutela dell'olio extra vergine di oliva Monti Iblei.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed, in particolare, l'art.14, comma 15, che individua le funzioni che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può demandare ai consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e della Repressione delle Frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 121 del 26 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela in agricoltura;

Visto il regolamento (CE) n. CE n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 322 del 25 novembre 1997 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Monti Iblei»;

Visto il decreto 4 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 18 dicembre 2003, con il quale è stata attribuita al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Monti Iblei il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP Monti Iblei;

Visti il decreto del 4 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2007 ed il decreto 5 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio 2010, concernenti la conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Monti Iblei a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP Monti Iblei;

Vista la nota del 30 settembre 2010, prot. 14939 del 1° ottobre 2010, con la quale l'Ing. Giuseppe Rosso, nella qualità di Presidente del Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Monti Iblei, rappresenta le difficoltà degli operatori della DOP Monti Iblei a sostenere il consorzio di tutela a causa della crisi economica che ha investito il comparto olivicolo;

Considerato che nella citata nota del 30 settembre 2010 il Presidente chiede una sospensione temporanea dell'incarico attribuito ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999;

Rilevata la necessità di tutelare le indicazioni geografiche con i mezzi e gli strumenti adeguati;

Considerata la necessità che i consorzi di tutela siano in grado di svolgere i compiti loro affidati ai sensi della legge n. 526/1999;

Ritenuto che alla luce di quanto rappresentato dal Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Monti Iblei, quest'ultimo non sia attualmente in grado di svolgere le attività di tutela, valorizzazione e promozione della DOP Monti Iblei di cui all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. L'incarico concesso con decreto del 4 dicembre 2003 e confermato con decreti del 4 dicembre 2006 e del 5 febbraio 2010 al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine di oliva Monti Iblei a svolgere le funzioni di cui all'art. 14,comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP Monti Iblei, è sospeso fino alla richiesta di revoca della sospensione da parte del Consorzio stesso.

2. Qualora il Consorzio di tutela di tutela dell'olio extra vergine di oliva Monti Iblei non chieda la revoca della sospensione entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Consorzio si riterrà automaticamente revocato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2010

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

10A13485

DECRETO 28 ottobre 2010.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario del formaggio «Spressa delle Giudicarie» DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Spressa delle Giudicarie».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLE QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n.7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 2275 della Commissione del 22 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 336 del 23 dicembre 2003 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Spressa delle Giudicarie»;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 241 del 13 ottobre 2004 con il quale è stato

attribuito al Consorzio volontario del formaggio «Spressa delle Giudicarie» DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Spressa delle Giudicarie»;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 274 del 24 dicembre 2007, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio volontario del formaggio «Spressa delle Giudicarie» DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Spressa delle Giudicarie»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di Controllo pubblico Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie»;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 7 ottobre 2004 sopra citato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio volontario del formaggio «Spressa delle Giudicarie» DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 per la denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie»,

Decreta

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 7 ottobre 2004 e già confermato con decreto 8 ottobre 2007, al Consorzio volontario del formaggio «Spressa delle Giudicarie» DOP con sede in Fiavè (Trento), Via De Gasperi n. 12/A, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Spressa delle Giudicarie».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 7 ottobre 2004, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2010

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

10A13486

DECRETO 3 novembre 2010.

Rettifica dei decreti 3 agosto 2010 di riconoscimento delle denominazioni di origine controllata dei vini «Bonarda dell'Oltrepò Pavese», «Oltrepò Pavese Pinot grigio», «Pinot nero dell'Oltrepò Pavese», «Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese» o «Buttafuoco», «Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese» o «Sangue di Giuda».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato

membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di origine controllata dei vini «Oltrepò Pavese» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

Visti:

il decreto ministeriale datato 3 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 2010, con il quale è stata riconosciuta l'autonoma Denominazione di origine controllata del vino «Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese» o «Sangue di Giuda»;

i decreti ministeriali datati 3 agosto 2010, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 2010, con i quali sono state riconosciute le autonome Denominazioni di origine controllata «Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese» o «Buttafuoco»e «Pinot nero dell'Oltrepò Pavese»;

i decreti ministeriali datati 3 agosto 2010, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2010, con i quali sono state riconosciute le autonome Denominazioni di origine vontrollata «Bonarda dell'Oltrepò Pavese» e «Oltrepò Pavese Pinot grigio»,

nonché approvati i relativi disciplinari di produzione, a decorrere dalla corrente campagna vendemmiale 2010/2011, a partire dalle corrispondenti tipologie previste dal disciplinare di produzione della citata preesistente Denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese»;

Vista la motivata richiesta presentata dal Consorzio tutela vini Oltrepò Pavese intesa ad ottenere lo smaltimento delle etichette riferite alle tipologie dei vini Denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese», di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970 e successive modifiche, qualificate con il nome dei vitigni Bonarda, Pinot grigio e Pinot nero, e delle menzioni tradizionali Buttafuoco e Sangue di Giuda, anche per le produzioni provenienti dalla vendemmia 2010/2011, relative alle citate autonome denominazioni di origine;

Visto il parere favorevole della regione Lombardia sulla citata richiesta;

Ritenute accoglibili le predette istanze, tenuto conto del fatto che le etichette in questione sono da utilizzare per le medesime tipologie di prodotto, senza generare rischi di confusione nei confronti del consumatore circa l'identità dei prodotti;

Ritenuto, pertanto, in accoglimento della predetta richiesta, di dover apportare la conseguente rettifica ai citati decreto ministeriale 3 agosto 2010;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 2 dei decreti 3 agosto 2010 richiamati in premessa, con i quali sono state riconosciute le Denominazioni di origine controllata «Bonarda dell'Oltrepò Pavese», «Oltrepò Pavese Pinot grigio», «Pinot nero dell'Oltrepò Pavese», «Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese» o «Buttafuoco», «Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese» o «Sangue di Giuda», è integrato dal seguente comma 2:

«2. Per la designazione delle partite di vino a Denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, prodotte in conformità alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, possono essere utilizzate, fino al 31 luglio 2011, le etichette riportanti il nome della corrispondente tipologia di cui al disciplinare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970 e successive modifiche, come richiamato in premessa, relativo alla Denominazione di origine controllata "Oltrepò Pavese".».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2010

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

10A13484

DECRETO 5 novembre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Tarantino».

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comu-

ne dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto del Ministero risorse agricole del 12 settembre 1995, con il quale è stata riconosciuta la Indicazione geografica tipica dei vini «Tarantino» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dalla Regione Puglia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a la Indicazione geografica tipica dei vini «Tarantino»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n.197 del 24 agosto 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica tipica dei vini «Tarantino» in conformità al parere espresso dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione della Indicazione geografica tipica dei vini «Tarantino», approvato con decreto del Ministero risorse agricole del 12 settembre 1995 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a Indicazione geografica tipica «Tarantino», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la IGT in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a Indicazione geografica tipica «Tarantino» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Indicazione geografica tipica «Tarantino» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2010

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI “TARANTINO”

Articolo 1

L'indicazione geografica tipica "Tarantino", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Articolo 2

L'indicazione geografica tipica "Tarantino" è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante, uve stramature e passito;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, uve stramature, passito e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.
I vini ad indicazione geografica tipica "Tarantino", bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione, per la provincia di Taranto, a bacca di colore corrispondente iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010.
L'indicazione geografica tipica "Tarantino", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni e/o relativi sinonimi:
Aglianico n.;
Aleatico n.;
Asprinio bianco b.;
Barbera n.,
Bianco di Alessano b.;
Bombino bianco b.;
Bombino nero n.;
Cabernet Franc n.
Cabernet Sauvignon n.;
Chardonnay b.;
Falanghina b.;
Fiano b.;
Francavilla;
Garganega b.;
Greco b.;
Greco bianc
o b.;
Grillo b.;
Impigno b.
Incrocio Manzoni 6.0.13 b.;
Lacrima n.,
Lambrusco n. (da Lambrusco Maestri);
Malbech n.;
Malvasia bianca b. (da malvasia bianca e/o
Malvasia bianca di Candia);

Malvasia n. (da Malvasia nera di Brindisi e/o
Malvasia nera di Lecce);
Merlot n.;
Moscatello selvatico b.;
Moscato bianco b.;
Negroamaro n.;
Negroamaro precoce cannellino n.;
Notardomenico n.;
Ottavianello n.;
Pampanuto b.;
Petit Verdot n.;
Piedirosso n.;
Pinot bianco b.;
Pinot grigio g.;
Pinot nero n.;
Primitivo n.;
Refosco dal Peduncolo rosso n. ;
Riesling italico b.;
Riesling renano b.;
Sangiovese n.;
Sauvignon b.;
Semillon b.;
Susumaniello n.;
Sylvaner verde b.;
Syrah n.;
Traminer aromatico b.;
Trebbiano b;
Uva di Troia n.;
Verdeca b.;
Vermentino b.;
Verdicchio b.;

è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione, diversi da quello oggetto di specificazione, per la provincia di Taranto fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica "Tarantino" con la specificazione di vitigno, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, passito e novello quest'ultima limitatamente alle uve a bacca rossa. Detti vini possono essere prodotti anche nella tipologia "vino da uve stramature" rivenienti da vendemmia tardiva.

Articolo 3

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Tarantino" comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Taranto.
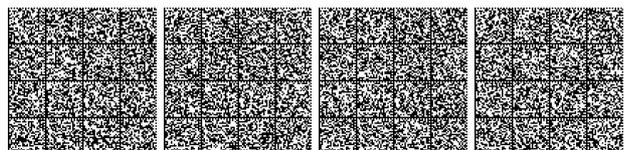
Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, già comprensiva dell'aumento del 20% previsto dal D.M. 2 agosto 1996,art.1, comma 1, non deve essere superiore rispettivamente per i vini ad indicazione geografica tipica "Tarantino" Bianchi a tonnellate 26; per i vini ad indicazione geografica tipica "Tarantino" Rossi o rosati a tonnellate 23; per i vini ad indicazione geografica tipica "Tarantino" con la specificazione del vitigno, a tonnellate 22.
Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere rapportata a quella della coltura specializzata tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Tarantino", seguita o meno dal riferimento al nome del vitigno, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,0% per i bianchi;
10,5% per i rosati;
11,5% per i rossi.

Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.

Le uve destinate alla produzione di "vino di uve stramature" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 15%vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Articolo 5

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione del passito e/o uve stramature per il quale non deve essere superiore al 50%.

Per le uve destinate alla produzione della indicazione geografica tipica "Tarantino" passito e uve stramature è consentito un appassimento, anche sulla pianta.
Le operazioni vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Tarantino" devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve come delimitata dall'art. 3.
Tuttavia è consentito che tali operazioni vengano effettuate anche nel territorio della Regione Puglia.
E' fatta salva la deroga prevista dalla vigente normativa per effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di produzione fino al 31 dicembre 2012.
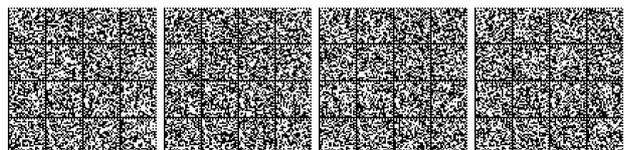
Articolo 6

I vini ad indicazione geografica tipica "Tarantino", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

"Tarantino" bianco 10,0%vol;
"Tarantino" rosso 11,5%vol;
"Tarantino" rosato 11,0%vol;
"Tarantino" novello 11,0%vol;
"Tarantino" passito secondo la vigente normativa.
“Tarantino” vino da uve stramature 15%vol.

I vini a indicazione geografica tipica “Tarantino” frizzante all’atto dell’immissione al consumo possono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 9,5% vol

Articolo 7

Per i vini ad indicazione geografica tipica “Tarantino” è consentito il riferimento ai nomi di due vitigni indicati nel presente articolo, a condizione che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in quantità minore rispetto all’altro, sia presente in percentuale superiore al 15%.

All'indicazione geografica tipica "Tarantino" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L'indicazione geografica tipica "Tarantino" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti nello schedario viticolo dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.
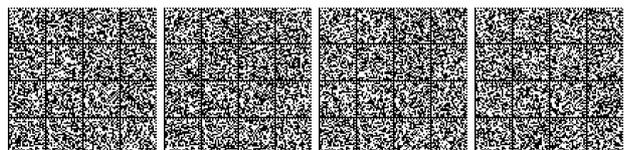
ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
TARANTINO BIANCO	C005	X	888	1	X	X	E	0	X
TARANTINO BIANCO DA UVE STRAMATURE	C005	X	888	1	F	X	L	0	X
TARANTINO BIANCO FRIZZANTE	C005	X	888	1	X	X	F	0	X
TARANTINO BIANCO PASSITO	C005	X	888	1	D	X	E	0	X
TARANTINO ROSSO	C005	X	999	2	X	X	E	0	X
TARANTINO ROSSO DA UVE STRAMATURE	C005	X	999	2	F	X	L	0	X
TARANTINO ROSSO FRIZZANTE	C005	X	999	2	X	X	F	0	X
TARANTINO ROSSO NOVELLO	C005	X	999	2	C	X	E	0	X
TARANTINO ROSSO PASSITO	C005	X	999	2	D	X	E	0	X
TARANTINO ROSATO	C005	X	999	3	X	X	E	0	X
TARANTINO ROSATO FRIZZANTE	C005	X	999	3	X	X	F	0	X
TARANTINO ROSATO NOVELLO	C005	X	999	3	C	X	E	0	X
TARANTINO AGLIANICO	C005	X	002	2	X	X	E	0	X
TARANTINO AGLIANICO DA UVE STRAMATURE	C005	X	002	2	F	X	L	0	X
TARANTINO AGLIANICO FRIZZANTE	C005	X	002	2	X	X	F	0	X
TARANTINO AGLIANICO NOVELLO	C005	X	002	2	C	X	E	0	X
TARANTINO AGLIANICO PASSITO	C005	X	002	2	D	X	E	0	X
TARANTINO ALEATICO	C005	X	009	2	X	X	E	0	X
TARANTINO ALEATICO DA UVE STRAMATURE	C005	X	009	2	F	X	L	0	X
TARANTINO ALEATICO FRIZZANTE	C005	X	009	2	X	X	F	0	X
TARANTINO ALEATICO NOVELLO	C005	X	009	2	C	X	E	0	X
TARANTINO ALEATICO PASSITO	C005	X	009	2	D	X	E	0	X
TARANTINO ASPRINIO BIANCO	C005	X	016	1	X	X	E	0	X
TARANTINO ASPRINIO BIANCO DA UVE STRAMATURE	C005	X	016	1	F	X	L	0	X
TARANTINO ASPRINIO BIANCO FRIZZANTE	C005	X	016	1	X	X	F	0	X
TARANTINO ASPRINIO BIANCO PASSITO	C005	X	016	1	D	X	E	0	X
TARANTINO BARBERA N.	C005	X	019	2	X	X	E	0	X
TARANTINO BARBERA N. DA UVE STRAMATURE	C005	X	019	2	F	X	L	0	X
TARANTINO BARBERA N. FRIZZANTE	C005	X	019	2	X	X	F	0	X
TARANTINO BARBERA N. NOVELLO	C005	X	019	2	C	X	E	0	X

TARANTINO BARBERA N. PASSITO	C005	X	019	2	D	X	E	0	X
TARANTINO BIANCO D'ALESSANO	C005	X	028	1	X	X	E	0	X
TARANTINO BIANCO D'ALESSANO DA UVE STRAMATURE	C005	X	028	1	F	X	L	0	X
TARANTINO BIANCO D'ALESSANO FRIZZANTE	C005	X	028	1	X	X	F	0	X
TARANTINO BIANCO D'ALESSANO PASSITO	C005	X	028	1	D	X	E	0	X
TARANTINO BOMBINO BIANCO	C005	X	032	1	X	X	E	0	X
TARANTINO BOMBINO BIANCO DA UVE STRAMATURE	C005	X	032	1	F	X	L	0	X
TARANTINO BOMBINO BIANCO FRIZZANTE	C005	X	032	1	X	X	F	0	X
TARANTINO BOMBINO BIANCO PASSITO	C005	X	032	1	D	X	E	0	X
TARANTINO BOMBINO NERO	C005	X	033	2	X	X	E	0	X
TARANTINO BOMBINO NERO DA UVE STRAMATURE	C005	X	033	2	F	X	L	0	X
TARANTINO BOMBINO NERO FRIZZANTE	C005	X	033	2	X	X	F	0	X
TARANTINO BOMBINO NERO NOVELLO	C005	X	033	2	C	X	E	0	X
TARANTINO BOMBINO NERO PASSITO	C005	X	033	2	D	X	E	0	X
TARANTINO CABERNET FRANC	C005	X	042	2	X	X	E	0	X
TARANTINO CABERNET FRANC DA UVE STRAMATURE	C005	X	042	2	F	X	L	0	X
TARANTINO CABERNET FRANC FRIZZANTE	C005	X	042	2	X	X	F	0	X
TARANTINO CABERNET FRANC NOVELLO	C005	X	042	2	C	X	E	0	X
TARANTINO CABERNET FRANC PASSITO	C005	X	042	2	D	X	E	0	X
TARANTINO CABERNET SAUVIGNON	C005	X	043	2	X	X	E	0	X
TARANTINO CABERNET SAUVIGNON DA UVE STRAMATURE	C005	X	043	2	F	X	L	0	X
TARANTINO CABERNET SAUVIGNON FRIZZANTE	C005	X	043	2	X	X	F	0	X
TARANTINO CABERNET SAUVIGNON NOVELLO	C005	X	043	2	C	X	E	0	X
TARANTINO CABERNET SAUVIGNON PASSITO	C005	X	043	2	D	X	E	0	X
TARANTINO CHARDONNAY	C005	X	298	1	X	X	E	0	X
TARANTINO CHARDONNAY DA UVE STRAMATURE	C005	X	298	1	F	X	L	0	X
TARANTINO CHARDONNAY FRIZZANTE	C005	X	298	1	X	X	F	0	X
TARANTINO CHARDONNAY PASSITO	C005	X	298	1	D	X	E	0	X
TARANTINO FALANGHINA	C005	X	079	1	X	X	E	0	X
TARANTINO FALANGHINA DA	C005	X	079	1	F	X	L	0	X

UVE STRAMATURE									
TARANTINO FALANGHINA FRIZZANTE	C005	X	079	1	X	X	F	0	X
TARANTINO FALANGHINA PASSITO	C005	X	079	1	D	X	E	0	X
TARANTINO FIANO	C005	X	081	1	X	X	E	0	X
TARANTINO FIANO DA UVE STRAMATURE	C005	X	081	1	F	X	L	0	X
TARANTINO FIANO FRIZZANTE	C005	X	081	1	X	X	F	0	X
TARANTINO FIANO PASSITO	C005	X	081	1	D	X	E	0	X
TARANTINO FRANCAVILLA	C005	X	085	1	X	X	E	0	X
TARANTINO FRANCAVILLA DA UVE STRAMATURE	C005	X	085	1	F	X	L	0	X
TARANTINO FRANCAVILLA FRIZZANTE	C005	X	085	1	X	X	F	0	X
TARANTINO FRANCAVILLA PASSITO	C005	X	085	1	D	X	E	0	X
TARANTINO GARGANEGA	C005	X	092	1	X	X	E	0	X
TARANTINO GARGANEGA DA UVE STRAMATURE	C005	X	092	1	F	X	L	0	X
TARANTINO GARGANEGA FRIZZANTE	C005	X	092	1	X	X	F	0	X
TARANTINO GARGANEGA PASSITO	C005	X	092	1	D	X	E	0	X
TARANTINO GRECO B.	C005	X	097	1	X	X	E	0	X
TARANTINO GRECO B. DA UVE STRAMATURE	C005	X	097	1	F	X	L	0	X
TARANTINO GRECO B. FRIZZANTE	C005	X	097	1	X	X	F	0	X
TARANTINO GRECO B. PASSITO	C005	X	097	1	D	X	E	0	X
TARANTINO GRECO BIANCO	C005	X	098	1	X	X	E	0	X
TARANTINO GRECO BIANCO DA UVE STRAMATURE	C005	X	098	1	F	X	L	0	X
TARANTINO GRECO BIANCO FRIZZANTE	C005	X	098	1	X	X	F	0	X
TARANTINO GRECO BIANCO PASSITO	C005	X	098	1	D	X	E	0	X
TARANTINO GRILLO	C005	X	101	1	X	X	E	0	X
TARANTINO GRILLO DA UVE STRAMATURE	C005	X	101	1	F	X	L	0	X
TARANTINO GRILLO FRIZZANTE	C005	X	101	1	X	X	F	0	X
TARANTINO GRILLO PASSITO	C005	X	101	1	D	X	E	0	X
TARANTINO IMPIGNO	C005	X	107	1	X	X	E	0	X
TARANTINO IMPIGNO DA UVE STRAMATURE	C005	X	107	1	F	X	L	0	X
TARANTINO IMPIGNO FRIZZANTE	C005	X	107	1	X	X	F	0	X
TARANTINO IMPIGNO PASSITO	C005	X	107	1	D	X	E	0	X
TARANTINO INCROCIO MANZONI 6.0.13	C005	X	299	1	X	X	E	0	X
TARANTINO INCROCIO MANZONI 6.0.13 DA UVE STRAMATURE	C005	X	299	1	F	X	L	0	X
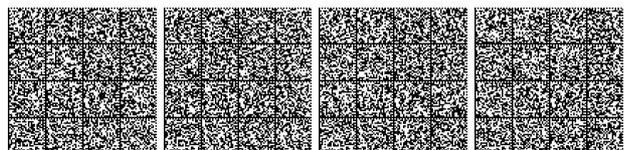
TARANTINO INCROCIO MANZONI 6.0.13 FRIZZANTE	C005	X	299	1	X	X	F	0	X
TARANTINO INCROCIO MANZONI 6.0.13 PASSITO	C005	X	299	1	D	X	E	0	X
TARANTINO LACRIMA	C005	X	111	2	X	X	E	0	X
TARANTINO LACRIMA DA UVE STRAMATURE	C005	X	111	2	F	X	L	0	X
TARANTINO LACRIMA FRIZZANTE	C005	X	111	2	X	X	F	0	X
TARANTINO LACRIMA NOVELLO	C005	X	111	2	C	X	E	0	X
TARANTINO LACRIMA PASSITO	C005	X	111	2	D	X	E	0	X
TARANTINO LAMBRUSCO	C005	X	117	2	X	X	E	0	X
TARANTINO LAMBRUSCO DA UVE STRAMATURE	C005	X	117	2	F	X	L	0	X
TARANTINO LAMBRUSCO FRIZZANTE	C005	X	117	2	X	X	F	0	X
TARANTINO LAMBRUSCO NOVELLO	C005	X	117	2	C	X	E	0	X
TARANTINO LAMBRUSCO PASSITO	C005	X	117	2	D	X	E	0	X
TARANTINO MALBECH	C005	X	127	2	X	X	E	0	X
TARANTINO MALBECH DA UVE STRAMATURE	C005	X	127	2	F	X	L	0	X
TARANTINO MALBECH FRIZZANTE	C005	X	127	2	X	X	F	0	X
TARANTINO MALBECH NOVELLO	C005	X	127	2	C	X	E	0	X
TARANTINO MALBECH PASSITO	C005	X	127	2	D	X	E	0	X
TARANTINO MALVASIA B.	C005	X	MAB	1	X	X	E	0	X
TARANTINO MALVASIA B. DA UVE STRAMATURE	C005	X	MAB	1	F	X	L	0	X
TARANTINO MALVASIA B. FRIZZANTE	C005	X	MAB	1	X	X	F	0	X
TARANTINO MALVASIA B. PASSITO	C005	X	MAB	1	D	X	E	0	X
TARANTINO MALVASIA NERA	C005	X	MAN	2	X	X	E	0	X
TARANTINO MALVASIA NERA DA UVE STRAMATURE	C005	X	MAN	2	F	X	L	0	X
TARANTINO MALVASIA NERA FRIZZANTE	C005	X	MAN	2	X	X	F	0	X
TARANTINO MALVASIA NERA NOVELLO	C005	X	MAN	2	C	X	E	0	X
TARANTINO MALVASIA NERA PASSITO	C005	X	MAN	2	D	X	E	0	X
TARANTINO MERLOT	C005	X	146	2	X	X	E	0	X
TARANTINO MERLOT DA UVE STRAMATURE	C005	X	146	2	F	X	L	0	X
TARANTINO MERLOT FRIZZANTE	C005	X	146	2	X	X	F	0	X
TARANTINO MERLOT NOVELLO	C005	X	146	2	C	X	E	0	X
TARANTINO MERLOT PASSITO	C005	X	146	2	D	X	E	0	X
TARANTINO MOSCATELLO	C005	X	307	1	X	X	E	0	X
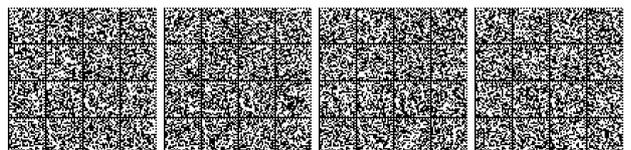
SELVATICO									
TARANTINO MOSCATELLO SELVATICO DA UVE STRAMATURE	C005	X	307	1	F	X	L	0	X
TARANTINO MOSCATELLO SELVATICO FRIZZANTE	C005	X	307	1	X	X	F	0	X
TARANTINO MOSCATELLO SELVATICO PASSITO	C005	X	307	1	D	X	E	0	X
TARANTINO MOSCATO BIANCO	C005	X	153	1	X	X	E	0	X
TARANTINO MOSCATO BIANCO DA UVE STRAMATURE	C005	X	153	1	F	X	L	0	X
TARANTINO MOSCATO BIANCO FRIZZANTE	C005	X	153	1	X	X	F	0	X
TARANTINO MOSCATO BIANCO PASSITO	C005	X	153	1	D	X	E	0	X
TARANTINO NEGRO AMARO	C005	X	163	2	X	X	E	0	X
TARANTINO NEGRO AMARO DA UVE STRAMATURE	C005	X	163	2	F	X	L	0	X
TARANTINO NEGRO AMARO FRIZZANTE	C005	X	163	2	X	X	F	0	X
TARANTINO NEGRO AMARO NOVELLO	C005	X	163	2	C	X	E	0	X
TARANTINO NEGRO AMARO PASSITO	C005	X	163	2	D	X	E	0	X
TARANTINO NEGROAMARO PRECOCE CANNELLINO	C005	X	361	2	X	X	E	0	X
TARANTINO NEGROAMARO PRECOCE CANNELLINO DA UVE STRAMATURE	C005	X	361	2	F	X	L	0	X
TARANTINO NEGROAMARO PRECOCE CANNELLINO FRIZZANTE	C005	X	361	2	X	X	F	0	X
TARANTINO NEGROAMARO PRECOCE CANNELLINO NOVELLO	C005	X	361	2	C	X	E	0	X
TARANTINO NEGROAMARO PRECOCE CANNELLINO PASSITO	C005	X	361	2	D	X	E	0	X
TARANTINO NOTARDOMENICO	C005	X	174	2	X	X	E	0	X
TARANTINO NOTARDOMENICO DA UVE STRAMATURE	C005	X	174	2	F	X	L	0	X
TARANTINO NOTARDOMENICO FRIZZANTE	C005	X	174	2	X	X	F	0	X
TARANTINO NOTARDOMENICO NOVELLO	C005	X	174	2	C	X	E	0	X
TARANTINO NOTARDOMENICO PASSITO	C005	X	174	2	D	X	E	0	X
TARANTINO OTTAVIANELLO	C005	X	178	2	X	X	E	0	X
TARANTINO OTTAVIANELLO DA UVE STRAMATURE	C005	X	178	2	F	X	L	0	X
TARANTINO OTTAVIANELLO FRIZZANTE	C005	X	178	2	X	X	F	0	X
TARANTINO OTTAVIANELLO	C005	X	178	2	C	X	E	0	X
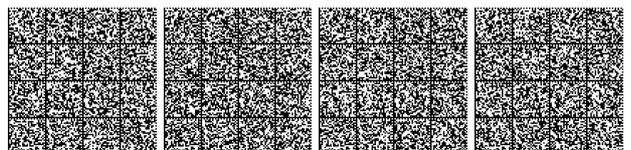
NOVELLO									
TARANTINO OTTAVIANELLO PASSITO	C005	X	178	2	D	X	E	0	X
TARANTINO PAMPANUTO	C005	X	179	1	X	X	E	0	X
TARANTINO PAMPANUTO DA UVE STRAMATURE	C005	X	179	1	F	X	L	0	X
TARANTINO PAMPANUTO FRIZZANTE	C005	X	179	1	X	X	F	0	X
TARANTINO PAMPANUTO PASSITO	C005	X	179	1	D	X	E	0	X
TARANTINO PETIT VERDOT	C005	X	335	2	X	X	E	0	X
TARANTINO PETIT VERDOT DA UVE STRAMATURE	C005	X	335	2	F	X	L	0	X
TARANTINO PETIT VERDOT FRIZZANTE	C005	X	335	2	X	X	F	0	X
TARANTINO PETIT VERDOT NOVELLO	C005	X	335	2	C	X	E	0	X
TARANTINO PETIT VERDOT PASSITO	C005	X	335	2	D	X	E	0	X
TARANTINO PIEDIROSSO	C005	X	189	2	X	X	E	0	X
TARANTINO PIEDIROSSO DA UVE STRAMATURE	C005	X	189	2	F	X	L	0	X
TARANTINO PIEDIROSSO FRIZZANTE	C005	X	189	2	X	X	F	0	X
TARANTINO PIEDIROSSO NOVELLO	C005	X	189	2	C	X	E	0	X
TARANTINO PIEDIROSSO PASSITO	C005	X	189	2	D	X	E	0	X
TARANTINO PINOT BIANCO	C005	X	193	1	X	X	E	0	X
TARANTINO PINOT BIANCO DA UVE STRAMATURE	C005	X	193	1	F	X	L	0	X
TARANTINO PINOT BIANCO FRIZZANTE	C005	X	193	1	X	X	F	0	X
TARANTINO PINOT BIANCO PASSITO	C005	X	193	1	D	X	E	0	X
TARANTINO PINOT GRIGIO	C005	X	194	1	X	X	E	0	X
TARANTINO PINOT GRIGIO DA UVE STRAMATURE	C005	X	194	1	F	X	L	0	X
TARANTINO PINOT GRIGIO FRIZZANTE	C005	X	194	1	X	X	F	0	X
TARANTINO PINOT GRIGIO PASSITO	C005	X	194	1	D	X	E	0	X
TARANTINO PINOT NERO	C005	X	195	2	X	X	E	0	X
TARANTINO PINOT NERO DA UVE STRAMATURE	C005	X	195	2	F	X	L	0	X
TARANTINO PINOT NERO FRIZZANTE	C005	X	195	2	X	X	F	0	X
TARANTINO PINOT NERO NOVELLO	C005	X	195	2	C	X	E	0	X
TARANTINO PINOT NERO PASSITO	C005	X	195	2	D	X	E	0	X
TARANTINO PRIMITIVO	C005	X	199	2	X	X	E	0	X
TARANTINO PRIMITIVO DA UVE STRAMATURE	C005	X	199	2	F	X	L	0	X
TARANTINO PRIMITIVO FRIZZANTE	C005	X	199	2	X	X	F	0	X
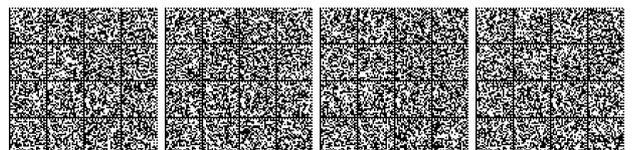
TARANTINO PRIMITIVO NOVELLO	C005	X	199	2	C	X	E	0	X
TARANTINO PRIMITIVO PASSITO	C005	X	199	2	D	X	E	0	X
TARANTINO REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO	C005	X	205	2	X	X	E	0	X
TARANTINO REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO DA UVE STRAMATURE	C005	X	205	2	F	X	L	0	X
TARANTINO REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO FRIZZANTE	C005	X	205	2	X	X	F	0	X
TARANTINO REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO NOVELLO	C005	X	205	2	C	X	E	0	X
TARANTINO REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO PASSITO	C005	X	205	2	D	X	E	0	X
TARANTINO RIESLING ITALICO	C005	X	209	1	X	X	E	0	X
TARANTINO RIESLING ITALICO DA UVE STRAMATURE	C005	X	209	1	F	X	L	0	X
TARANTINO RIESLING ITALICO FRIZZANTE	C005	X	209	1	X	X	F	0	X
TARANTINO RIESLING ITALICO PASSITO	C005	X	209	1	D	X	E	0	X
TARANTINO RIESLING RENANO	C005	X	210	1	X	X	E	0	X
TARANTINO RIESLING RENANO DA UVE STRAMATURE	C005	X	210	1	F	X	L	0	X
TARANTINO RIESLING RENANO FRIZZANTE	C005	X	210	1	X	X	F	0	X
TARANTINO RIESLING RENANO PASSITO	C005	X	210	1	D	X	E	0	X
TARANTINO SANGIOVESE	C005	X	218	2	X	X	E	0	X
TARANTINO SANGIOVESE DA UVE STRAMATURE	C005	X	218	2	F	X	L	0	X
TARANTINO SANGIOVESE FRIZZANTE	C005	X	218	2	X	X	F	0	X
TARANTINO SANGIOVESE NOVELLO	C005	X	218	2	C	X	E	0	X
TARANTINO SANGIOVESE PASSITO	C005	X	218	2	D	X	E	0	X
TARANTINO SAUVIGNON	C005	X	221	1	X	X	E	0	X
TARANTINO SAUVIGNON DA UVE STRAMATURE	C005	X	221	1	F	X	L	0	X
TARANTINO SAUVIGNON FRIZZANTE	C005	X	221	1	X	X	F	0	X
TARANTINO SAUVIGNON PASSITO	C005	X	221	1	D	X	E	0	X
TARANTINO SEMILLON	C005	X	227	1	X	X	E	0	X
TARANTINO SEMILLON DA UVE STRAMATURE	C005	X	227	1	F	X	L	0	X
TARANTINO SEMILLON FRIZZANTE	C005	X	227	1	X	X	F	0	X
TARANTINO SEMILLON PASSITO	C005	X	227	1	D	X	E	0	X
TARANTINO SUSUMANIELLO	C005	X	229	2	X	X	E	0	X
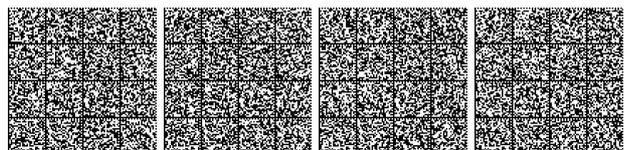
TARANTINO SUSUMANIELLO DA UVE STRAMATURE	C005	X	229	2	F	X	L	0	X
TARANTINO SUSUMANIELLO FRIZZANTE	C005	X	229	2	X	X	F	0	X
TARANTINO SUSUMANIELLO NOVELLO	C005	X	229	2	C	X	E	0	X
TARANTINO SUSUMANIELLO PASSITO	C005	X	229	2	D	X	E	0	X
TARANTINO SYLVANER VERDE	C005	X	230	1	X	X	E	0	X
TARANTINO SYLVANER VERDE DA UVE STRAMATURE	C005	X	230	1	F	X	L	0	X
TARANTINO SYLVANER VERDE FRIZZANTE	C005	X	230	1	X	X	F	0	X
TARANTINO SYLVANER VERDE PASSITO	C005	X	230	1	D	X	E	0	X
TARANTINO SYRAH	C005	X	231	2	X	X	E	0	X
TARANTINO SYRAH DA UVE STRAMATURE	C005	X	231	2	F	X	L	0	X
TARANTINO SYRAH FRIZZANTE	C005	X	231	2	X	X	F	0	X
TARANTINO SYRAH NOVELLO	C005	X	231	2	C	X	E	0	X
TARANTINO SYRAH PASSITO	C005	X	231	2	D	X	E	0	X
TARANTINO TRAMINER AROMATICO	C005	X	238	1	X	X	E	0	X
TARANTINO TRAMINER AROMATICO DA UVE STRAMATURE	C005	X	238	1	F	X	L	0	X
TARANTINO TRAMINER AROMATICO FRIZZANTE	C005	X	238	1	X	X	F	0	X
TARANTINO TRAMINER AROMATICO PASSITO	C005	X	238	1	D	X	E	0	X
TARANTINO TREBBIANO	C005	X	TRE	1	X	X	E	0	X
TARANTINO TREBBIANO DA UVE STRAMATURE	C005	X	TRE	1	F	X	L	0	X
TARANTINO TREBBIANO FRIZZANTE	C005	X	TRE	1	X	X	F	0	X
TARANTINO TREBBIANO PASSITO	C005	X	TRE	1	D	X	E	0	X
TARANTINO UVA DI TROIA	C005	X	247	2	X	X	E	0	X
TARANTINO UVA DI TROIA DA UVE STRAMATURE	C005	X	247	2	F	X	L	0	X
TARANTINO UVA DI TROIA FRIZZANTE	C005	X	247	2	X	X	F	0	X
TARANTINO UVA DI TROIA NOVELLO	C005	X	247	2	C	X	E	0	X
TARANTINO UVA DI TROIA PASSITO	C005	X	247	2	D	X	E	0	X
TARANTINO VERDECA	C005	X	252	1	X	X	E	0	X
TARANTINO VERDECA DA UVE STRAMATURE	C005	X	252	1	F	X	L	0	X
TARANTINO VERDECA FRIZZANTE	C005	X	252	1	X	X	F	0	X
TARANTINO VERDECA PASSITO	C005	X	252	1	D	X	E	0	X
TARANTINO VERDICCHIO BIANCO	C005	X	254	1	X	X	E	0	X
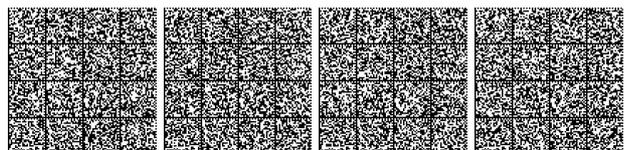
TARANTINO VERDICCHIO BIANCO DA UVE STRAMATURE	C005	X	254	1	F	X	L	0	X
TARANTINO VERDICCHIO BIANCO FRIZZANTE	C005	X	254	1	X	X	F	0	X
TARANTINO VERDICCHIO BIANCO PASSITO	C005	X	254	1	D	X	E	0	X
TARANTINO VERMENTINO	C005	X	258	1	X	X	E	0	X
TARANTINO VERMENTINO DA UVE STRAMATURE	C005	X	258	1	F	X	L	0	X
TARANTINO VERMENTINO FRIZZANTE	C005	X	258	1	X	X	F	0	X
TARANTINO VERMENTINO PASSITO	C005	X	258	1	D	X	E	0	X
TARANTINO RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO BIANCO	C005	X	BIS	1	X	X	E	0	X
TARANTINO RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO BIANCO DA UVE STRAMATURE	C005	X	BIS	1	F	X	L	0	X
TARANTINO RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO BIANCO FRIZZANTE	C005	X	BIS	1	X	X	F	0	X
TARANTINO RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO BIANCO PASSITO	C005	X	BIS	1	D	X	E	0	X
TARANTINO RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO ROSSO	C005	X	BIS	2	X	X	E	0	X
TARANTINO RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO ROSSO DA UVE STRAMATURE	C005	X	BIS	2	F	X	L	0	X
TARANTINO RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO ROSSO FRIZZANTE	C005	X	BIS	2	X	X	F	0	X
TARANTINO RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO ROSSO NOVELLO	C005	X	BIS	2	C	X	E	0	X
TARANTINO RIFERIMENTO A DOPPIO VITIGNO ROSSO PASSITO	C005	X	BIS	2	D	X	E	0	X
Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2009 e precedenti									
TARANTINO MALVASIA BIANCA LUNGA	C005	X	132	1	X	X	E	0	X
TARANTINO MALVASIA BIANCA LUNGA FRIZZANTE	C005	X	132	1	X	X	F	0	X
TARANTINO MALVASIA BIANCA LUNGA PASSITO	C005	X	132	1	D	X	E	0	X
TARANTINO MALVASIA (DA MALVASIA BIANCA DI CANDIA)	C005	X	131	1	X	X	E	0	X
TARANTINO MALVASIA FRIZZANTE (DA MALVASIA BIANCA DI CANDIA)	C005	X	131	1	X	X	F	0	X
TARANTINO MALVASIA PASSITO (DA MALVASIA BIANCA DI CANDIA)	C005	X	131	1	D	X	E	0	X
TARANTINO TREBBIANO	C005	X	240	1	X	X	E	0	X

GIALLO									
TARANTINO TREBBIANO GIALLO FRIZZANTE	C005	X	240	1	X	X	F	0	X
TARANTINO TREBBIANO GIALLO PASSITO	C005	X	240	1	D	X	E	0	X

10A13715

DECRETO 8 novembre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pomino».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 febbraio 1983 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di oigine cntrollata dei vini «Pomino» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dall'Unione Provinciale degli Agricoltori di Firenze intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di oigine cntrollata «Pomino»;

Visto il parere favorevole della Regione Toscana;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 187 del 12 agosto 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Pomino» in conformità al parere espresso e alla proposta di disciplinare di produzione formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Pomino», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica del 25 febbraio 1983 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011;

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a Denominazione di origine controllata «Pomino», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, e conformemente alle disposizioni di cui alla circolare ministeriale del 30 luglio 2010, n. 11960, recante disposizioni sulle rivendicazioni delle produzioni DOCG, DOC e IGT provenienti dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 3.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di Origine controllata «Pomino» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Pomino» é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2010

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "POMINO"

Articolo 1
(denominazione e vini)

La denominazione di origine controllata "Pomino" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Bianco, Rosso, Bianco riserva, Rosso riserva, Bianco Vendemmia tardiva, Rosso Vendemmia tardiva , Vin Santo, Vin Santo Occhio di Pernice, Pinot Nero, Merlot, Chardonnay, Sauvignon, Spumante Bianco e Rosato, Spumante Bianco e Rosato riserva.

Articolo 2
(base ampelografica)

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

"Pomino" Bianco, "Pomino" Bianco riserva,"Pomino" Bianco Vendemmia tardiva:
Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay da soli o congiuntamente: minimo 70%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a frutto bianco idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana per un massimo del 30 % del totale delle viti.

"Pomino" Vin Santo:
Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay e Trebbiano da soli o congiuntamente: minimo 70%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a frutto bianco idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana per un massimo del 30 % del totale delle viti.

"Pomino" Rosso, "Pomino" Rosso riserva, "Pomino" Rosso vendemmia tardiva, Vin Santo Occhio di Pernice:
Sangiovese minimo: 50%; Pinot Nero e Merlot da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 50%.
Possono concorrere alla produzione delle sopra citate tipologie le uve delle varietà di vitigni a frutto rosso idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, presenti nei vigneti fino a un massimo del 25%.

"Pomino" Chardonnay:
Chardonnay minimo: 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni a frutto bianco idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino a un massimo del 15% del totale delle viti.

"Pomino" Sauvignon:
Sauvignon minimo: 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni a frutto bianco idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino a un massimo del 15% del totale delle viti.

"Pomino" Pinot Nero:
Pinot Nero minimo: 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni a frutto rosso idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino a un massimo del 15%.

"Pomino" Merlot:
Merlot minimo: 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni a frutto rosso idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino a un massimo del 15% del totale delle viti.

"Pomino" Spumante Bianco e Rosato (anche riserva):
Chardonnay, Pinot Bianco e Pinot nero da soli o congiuntamente: minimo 70%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a frutto bianco idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana per un massimo del 30 % del totale delle viti.

I vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, come sopra richiamato, sono quelli iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010.

Articolo 3
(zona di produzione delle uve)

La zona di produzione delle uve della DOC dei vini «Pomino» comprende in provincia di Firenze parte del territorio del comune di Rufina.
Tale zona è così delimitata: partendo da Rugiano (quota 472) il limite segue verso sud la strada che attraversa La Fornace e successivamente, piegando verso ovest, Castiglioni .
Prosegue poi, sempre verso sud, lungo la strada in uscita ed allorchè questa piega verso est, la segue per breve tratto per discendere poi lungo l'affluente dei T. Rufina fino a raggiungere questo corso d'acqua in prossimità della quota 202.
Segue quindi il T. Rufina in direzione sud-est risalendolo ed al momento che il corso d'acqua identifica il confine del comune di Rufina prosegue lungo questi nella stessa direzione fino in prossimità dei km 13,400 sulla s.s. n. 70 da dove prosegue verso nord-est sempre sul confine di Rufina ed all'incrocio con quello della provincia di Firenze lo percorre verso nord fino in prossimità della quota 1012 da dove, sempre lungo il confine di Rufina, prosegue verso ovest e nord-ovest fino all'altezza di Rugiano che raggiunge seguendo la strada verso ovest, chiudendo in tal modo la delimitazione.

Articolo 4
(norme per la viticoltura)

4.1 – Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Pomino» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi sui terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui trattasi.
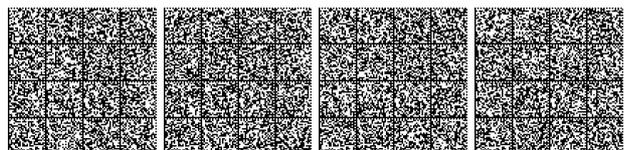
Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni, situati ad una altitudine non superiore a m. 650 per il tipo rosso e a m. 800 per il tipo bianco, poggiano su substrati arenacei e marnosi.
Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

4.2 – Densità d'impianto.
Per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere inferiore a 4.000 ceppi ad ettaro in coltura specializzata.

4.3 – Forme di allevamento e sesti di impianto.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati tradizionalmente nella zona .
La Regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

4.4 – Sistemi di potatura.
La potatura in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, deve essere corta.

4.5 – Irrigazione, forzatura.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione come pratica di soccorso.

4.6 – Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
La produzione massima di uva ammessa per tutte le tipologie, ad esclusione della tipologia spumante, è di 9 ton/ettaro; tale produzione non può comunque superare i 4 kg/ceppo per i vecchi impianti ed i 2,3 kg/ceppo per gli impianti con densità di almeno 4.000 ceppi ad ettaro.
La produzione massima di uva ammessa per la tipologia "Spumante" è di 15 ton/ettaro; tale produzione non può comunque superare i 3,7 kg/ceppo per gli impianti con densità di almeno 4.000 ceppi ad ettaro.
Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ad ettaro ammessa è:

I e II anno vegetativo	0
III anno vegetativo	50% della produzione prevista
IV anno vegetativo	80% della produzione prevista
V anno vegetativo	100% della produzione prevista

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno 9% vol. per la tipologia spumante, 10% vol. per tutte le altre tipologie provenienti da uve bianche e 11% vol. per tutte le tipologie provenienti da uve rosse.
Per la qualifica "Riserva" la tipologia Spumante deve assicurare una gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno 10% vol., e le tipologie Bianco e Rosso devono assicurare una gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno 11,5% vol.
In annate eccezionalmente favorevoli, la produzione, attraverso una accurata cernita delle uve, dovrà essere riportata al massimo previsto dal disciplinare, purché tale resa non superi comunque del 20% il limite medesimo.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
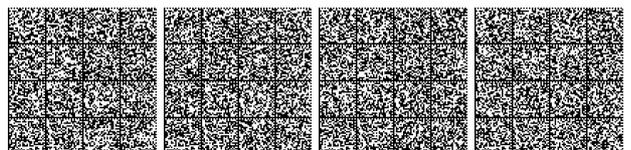
Articolo 5
(norme per la vinificazione)

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, l'arricchimento del grado alcolico, l'appassimento delle uve e la spumantizzazione, devono essere effettuate all'interno della provincia di Firenze.

5.1 – Zona di imbottigliamento
L'imbottigliamento dei vini «Pomino» di tutte le tipologie previste deve avvenire all'interno della provincia di Firenze; le eventuali dolcificazioni e l'eventuale affinamento in bottiglia devono avvenire nel luogo di imbottigliamento.

5.2 – Correzioni e colmature
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.

5.3 - Elaborazione
Le diverse tipologie previste dall'Art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.
Per le tipologie Bianco Vendemmia Tardiva e Rosso Vendemmia Tardiva, le uve devono aver subito un appassimento sulla pianta tale da presentare alla raccolta una gradazione alcolica complessiva minima naturale non inferiore a 12% vol.
Nella elaborazione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata "Pomino" devono essere osservate le operazioni relative al tradizionale metodo della rifermentazione in bottiglia con scuotimento e sboccatura; l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio è consentita nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.
Le tipologie Vin Santo e Vinsanto Occhio di Pernice devono essere ottenute da uve appositamente scelte e fatte appassire sulla pianta o in locali idonei.
E' ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata ovvero con ventilazione forzata ovvero in locali termocondizionati.
La fermentazione e l'invecchiamento obbligatorio delle tipologie "Vinsanto" debbono avvenire nell'ambito della zona di vinificazione delle uve di cui al presente Art. 5 in appositi locali ed in recipienti in legno di capacità non superiore a hl. 4.
Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere una gradazione alcolica minima complessiva di 15,50 % vol.

5.4 – Resa uva/vino
Le rese massime di uva in vino, compreso l'eventuale arricchimento sono le seguenti:

Tipologia	Resa % Uva/Vino	Resa vino Hl / ha
Pomino bianco, Pomino rosso	70 %	63
Pomino Bianco Vendemmia Tardiva	60 %	
Pomino Rosso Vendemmia Tardiva		
Pomino Spumante Bianco e Rosato	70 %	105
Pomino Vin Santo	35% al 3° anno	
Pomino Vin santo Occhio di Pernice		
Pomino Pinot Nero	70 %	63
Pomino Merlot	70 %	63
Pomino Chardonnay	70 %	63
Pomino Sauvignon	70 %	63

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75 % per le tipologie Bianco, Spumante, Rosso, Pinot nero, Merlot, Chardonnay, Sauvignon , il 63 % per le tipologie "Vendemmia tardiva", il 43 % per le tipologie Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice, anche se la produzione a ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

5.5 – Invecchiamento.
I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo d'invecchiamento:
Pomino rosso: invecchiamento obbligatorio di almeno sei mesi in botti di rovere o in piccoli carati di rovere.
Pomino rosso riserva: invecchiamento obbligatorio non inferiore a due anni, di cui almeno dodici mesi in botti di rovere o in piccoli carati sempre di rovere. Il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° Novembre dell'anno di produzione delle uve per entrambe le tipologie.
Pomino bianco riserva: invecchiamento obbligatorio non inferiore a un anno, di cui almeno otto mesi in botti di rovere o in piccoli carati sempre di rovere. Il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° Novembre dell'anno di produzione delle uve.
Pomino Spumante: deve permanere per almeno quindici mesi sui lieviti di fermentazione; tale periodo decorre dalla data di imbottigliamento e comunque non prima del I° gennaio successivo alla raccolta delle uve.
Pomino Spumante Riserva: deve permanere per almeno trentasei mesi sui lieviti di fermentazione, ai sensi della normativa vigente.
Pomino Vin santo e Pomino Vin santo Occhio di Pernice: l'invecchiamento obbligatorio deve avvenire in recipienti di legno di capacità non superiore a 4 hl.

5.6 – Affinamento in bottiglia
Il Pomino Rosso riserva prevede un affinamento in bottiglia di almeno tre mesi prima della commercializzazione.

5.7 – Immissione al consumo
Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata:
Tipologie a frutto rosso: 1° Novembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.
Pomino Rosso riserva: 1° Novembre del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve.
Pomino Bianco riserva: 1° Novembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.
Pomino Vendemmia Tardiva Bianco, Pomino Vendemmia tardiva rosso: 1° Giugno successivo a quello di produzione delle uve.
Pomino Vin Santo e Vinsanto Occhio di Pernice: 1° Novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.
Pomino Spumante Bianco e Rosato: 1° Aprile del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve.
Pomino Spumante Bianco e Rosato Riserva: 1° Gennaio del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve.

Articolo 6
(caratteristiche al consumo)

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

"Pomino" Bianco:

Colore: bianco paglierino con riflessi verdolini
Odore: delicato, fruttato, gradevole.
Sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.
Acidità totale minima: 4,5 g/l
Estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Pomino" Bianco riserva :

Colore: bianco paglierino con riflessi verdolini
Odore: delicato, fruttato, gradevole.
Sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo:12 % vol.
Acidità totale minima: 4,5 g/l
Estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Pomino" Chardonnay:

Colore: bianco paglierino con riflessi verdolini
Odore: delicato, fruttato, gradevole.
Sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.
Acidità totale minima: 4,5 g/l
Estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Pomino" Sauvignon:

Colore: bianco paglierino con riflessi verdolini
Odore: delicato, fruttato, gradevole.
Sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.
Acidità totale minima: 4,5 g/l
Estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Pomino" Rosso:

Colore: rosso rubino vivace, con sfumature granate più o meno intense.
Odore: vinoso, intenso e caratteristico.
Sapore: asciutto, armonico, robusto, leggermente tannico nei prodotti giovani.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 % vol.
Acidità totale minima: 4,5 g/l.
Estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

“Pomino” Rosso riserva :

Colore: rosso rubino con sfumature granate più o meno intense.
Odore: intenso e caratteristico di frutta matura, armonico.
Sapore: asciutto, robusto, morbido e vellutato con sentori di confettura.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 % vol.
Acidità totale minima: 4,5 g/l.
Estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

“Pomino” Pinot Nero:

Colore: rosso rubino vivace, con sfumature granate più o meno intense.
Odore: vinoso, intenso e caratteristico.
Sapore: asciutto, armonico, robusto, leggermente tannico nei prodotti giovani.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.
Acidità totale minima: 4,5 g/l.
Estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

“Pomino” Merlot:

Colore: rosso rubino vivace, con sfumature granate più o meno intense.
Odore: vinoso, intenso e caratteristico.
Sapore: asciutto, armonico, robusto, leggermente tannico nei prodotti giovani.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.
Acidità totale minima: 4,5 g/l.
Estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

“Pomino” Bianco e Rosso Vendemmia Tardiva:

Colore: giallo paglierino intenso fino all’ambrato per il bianco. Rubino più o meno intenso tendente al granato per il rosso.
Odore: etereo intenso.
Sapore: armonico e vellutato.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.
Zuccheri residui minimo: 25 g/l.
Acidità totale minima: 4,50 g/l.
Estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

“Pomino” Vin Santo e Pomino Vin Santo Occhio di Pernice:

Colore: dal giallo paglierino all’ambrato intenso per il tipo bianco. Granato più o meno intenso per il tipo Occhio di Pernice.
Odore: etereo intenso.
Sapore: armonico, vellutato, caratteristico.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo:15,50% vol. di cui almeno 14,5% vol. svolta.
Acidità totale minima: 4,50 g/l.
Estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
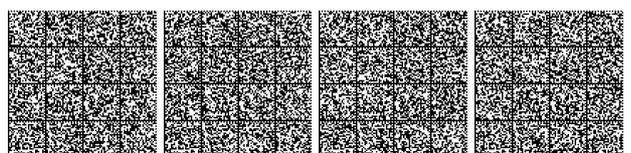
"Pomino" Spumante Bianco:

Spuma: fine e persistente;
Colore: giallo più o meno carico;
Odore: caratteristico con delicato sentore di lievito;
Sapore: vivace, armonico;
Titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,5% vol.;
Acidità totale minima: 5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
Zuccheri massimi: secondo normativa CEE.

"Pomino" Spumante Rosato:

Spuma: fine e persistente;
Colore: rosato più o meno tenue;
Odore: caratteristico con delicato sentore di lievito, talvolta fruttato;
Sapore: tipico, vivace, armonico, moderatamente corposo;
Titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,5% vol.;
Acidità totale minima: 5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 17 g/l;
Zuccheri massimi: secondo normativa CEE.

"Pomino" Spumante Bianco Riserva:

Spuma: fine e persistente;
Colore: giallo paglierino carico dorato;
Odore: caratteristico;
Sapore: tipico, armonico, pieno;
Titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 12% vol.;
Acidità totale minima: 5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 17 g/l;
Zuccheri massimi: nei limiti ammessi dalla CEE per la tipologia brut.

"Pomino" Spumante Rosato Riserva:

Spuma: fine e persistente;
Colore: rosato più o meno intenso;
Odore: caratteristico;
Sapore: tipico, armonico, pieno;
Titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 12% vol.;
Acidità totale minima: 5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 17 g/l;
Zuccheri massimi: nei limiti ammessi dalla CEE per la tipologia brut.

E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti minimi dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore con proprio Decreto.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentito, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore o percezione di legno.
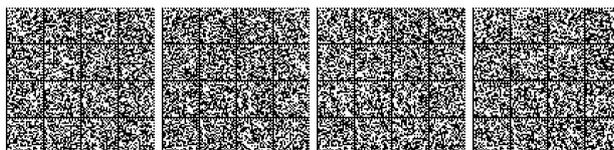
Articolo 7
(etichettatura designazione e presentazione)

7.1 – Qualificazioni
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, “vecchio” e similari. E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Nella designazione e presentazione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata “Pomino spumante” il riferimento alle varietà di vite che lo compongono è consentito solo su etichette complementari e comunque con caratteri di dimensioni non superiori alla metà di quelli utilizzati per l’indicazione della denominazione di origine.
Sulle stesse etichette complementari, nei tipi che non riportano l’annata di vendemmia, è obbligatorio indicare l’annata di sboccatura.

7.2 – Menzioni facoltative
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, delle varietà di vite, purché pertinenti ai vini di cui all’art. 1.

7.3 – Caratteri e posizioni in etichetta
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportati in etichetta soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali più restrittive.

7.4 – Annata
Nell’etichettatura dei vini di cui all’art. 1 del presente disciplinare per tutte le tipologie ad esclusione del Pomino Spumante, deve figurare, veritiera e documentabile, l’annata di produzione delle uve.
Il “Pomino Spumante”, nelle tipologie bianco e rosato, che abbia trascorso un periodo di almeno ventiquattro mesi di permanenza sui lieviti può riportare l’annata di produzione delle uve.
Il “Pomino Spumante” riserva deve obbligatoriamente riportare nell’etichettatura l’annata di produzione delle uve.
Per il “Pomino spumante” rosato è ammessa, in alternativa l’indicazione rosè.

7.5 – Vigna
La menzione «Vigna» seguita da relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia, ai vini di cui all’art. 1 del presente disciplinare di produzione.

Articolo 8
(confezionamento)

8.1 – Volumi nominali
I vini di cui all’art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 12 litri.

8.2 – Recipienti e tappatura
Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro, di forma bordolese e/o borgognona e/o idonea bottiglia da spumante o forme similari.
Le bottiglie devono essere chiuse con tappo raso bocca di sughero o materiale inerte prodotto a norma di legge; le tipologie Spumante devono essere chiuse con tappo in sughero a forma di fungo ancorato.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
POMINO BIANCO	B212	X	888	1	X	X	A	0	X
POMINO BIANCO RISERVA	B212	X	888	1	A	X	A	1	X
POMINO BIANCO VENDEMMIA TARDIVA	B212	X	888	1	F	X	A	0	X
POMINO VIN SANTO	B212	X	888	1	E	X	A	0	X
POMINO ROSSO	B212	X	999	2	X	X	A	0	X
POMINO ROSSO RISERVA	B212	X	999	2	A	X	A	1	X
POMINO ROSSO VENDEMMIA TARDIVA	B212	X	999	2	F	X	A	0	X
POMINO VIN SANTO OCCHIO DI PERNICE	B212	X	999	2	E	X	A	0	X
POMINO CHARDONNAY	B212	X	298	1	X	X	A	0	X
POMINO MERLOT	B212	X	146	2	X	X	A	0	X
POMINO PINOT NERO	B212	X	195	2	X	X	A	0	X
POMINO SAUVIGNON	B212	X	221	1	X	X	A	0	X
POMINO SPUMANTE BIANCO	B212	X	888	1	X	X	B	1	X
POMINO SPUMANTE BIANCO RISERVA	B212	X	888	1	A	X	B	1	X
POMINO SPUMANTE ROSATO	B212	X	888	3	X	X	B	1	X
POMINO SPUMANTE ROSATO RISERVA	B212	X	888	3	A	X	B	1	X

10A13716

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 settembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «L'Orchidea società cooperativa», in Rossano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 2 luglio 2008 e dei successivi accertamenti in data 2 ottobre 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso, il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visti l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
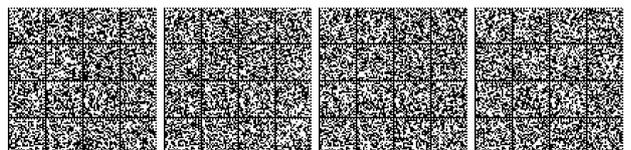
Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L'Orchidea società cooperativa», con sede in Rossano (Cosenza) (codice fiscale 02792250785) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. il dott. Cris Pino Cherubini, nato a Roma il 2 marzo 1976 ivi domiciliato con studio in via Roberto Rossellini n. 51, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 settembre 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A13462

DECRETO 27 ottobre 2010.

Approvazione del Piano operativo annuale (POA) 2010 per la ricerca di sistema elettrico nazionale.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva n. 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'art. 3, comma 11, concernente gli oneri generale afferenti al sistema elettrico;

Visto il decreto interministeriale in data 26 gennaio 2000 e successive modifiche concernente l'individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico ed in particolare:

l'art. 10, comma 2, lettera *b)*, che dispone che le attività di ricerca e sviluppo finalizzate all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico possono essere a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e contestualmente di interesse specifico di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica nazionale o internazionale;

l'art. 11, comma 2, che dispone che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce le modalità per la selezione dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti a carico di un fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca istituito presso la cassa conguaglio per il settore elettrico;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006 (di seguito: il decreto 8 marzo 2006), recante nuove modalità di gestione del fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale; ed in particolare:

l'art. 2, comma 1, che prevede la predisposizione da parte del Comitato di esperti di ricerca per il sistema elettrico (di seguito: CERSE) del piano triennale, contenente le priorità delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, gli obiettivi, i progetti di ricerca e sviluppo ed i risultati attesi, la previsione del fabbisogno per il finanziamento del fondo per le attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, previa consultazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora denominato: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) e della cassa conguaglio per il settore elettrico;

l'art. 2, comma 2, che prevede che il piano triennale predisposto dal CERSE è trasmesso al Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) entro il mese di agosto di ciascun anno;

l'art. 2, comma 3, che prevede l'approvazione del piano triennale e della relativa previsione di fabbisogno da parte del Ministero delle attività produttive;

Vista la decisione della Commissione europea - DG concorrenza, in data 20 dicembre 2006, n. C(2006)6681 def, sull'aiuto di Stato NN.I27/05 - Ricerca e sviluppo nel settore elettrico, con la quale è stato espresso parere favorevole circa la compatibilità con il trattato del regime di finanziamento alle attività di ricerca e sviluppo nel settore elettrico;

Visto il decreto-legge in data 18 giugno 2007, n. 73, recante «Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia», convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 125, che all'art. 1, comma 6, prevede che il Ministero dello sviluppo economico attui le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema, previste dal decreto 8 marzo 2006, rientranti tra gli oneri generali di sistema gestiti dalla cassa conguaglio per il settore elettrico;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 giugno 2007, n. 383, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2007, registro n. 3, foglio n. 231, con il quale sono state attribuite transitoriamente all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: Autorità) le funzioni del CERSE di cui al decreto 8 marzo 2006, in via di ricostituzione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 19 marzo 2009 (di seguito: il decreto 19 marzo 2009) recante approvazione del piano triennale 2009-2011 della ricerca di sistema e del piano operativo annuale 2009 e l'attribuzione delle risorse del fondo di cui al citato decreto interministeriale 26 gennaio 2000, che prevede:

l'indicazione delle aree prioritarie di ricerca a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico: governo, gestione e sviluppo del sistema elettrico nazionale; produzione di energia elettrica e protezione dell'ambiente; razionalizzazione e risparmio nell'uso dell'energia elettrica;

la possibilità per il Ministero dello sviluppo economico di stipulare accordi di programma triennali, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto 8 marzo 2006, indicando, a tal fine, come soggetti beneficiari l'ENEA, il CNR e la società ERSE,ora RSE;

Vista la legge n. 99 del 23 luglio 2009, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, ed in particolare l'art. 38 che prevede, al fine di garantire la continuità delle iniziative intraprese nel settore della ricerca di sistema elettrico, che il Ministro dello sviluppo economico attui le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dall'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dal decreto 8 marzo 2006.

Vista la nota di questo Ministero del 1° giugno 2010, in cui viene chiesto all'Autorità, nelle sue funzioni di CERSE, di procedere con l'elaborazione di una proposta di piano operativo annuale 2010, che tenga conto delle aree strategiche individuate nel piano triennale 2009-2011 e dei temi di ricerca già avviati in coerenza con il piano operativo annuale 2009, nonché dei nuovi orientamenti del governo in materia di politica energetica esplicitati dall'art. 38 della legge n. 99/2009;

Vista la delibera dell'autorità 5 agosto 2010 - RDS 7/10, con la quale l'autorità, nelle sue funzioni di CERSE, ha trasmesso al Ministero dello sviluppo economico la «proposta di piano operativo annuale 2010 del piano triennale della ricerca di sistema elettrico 2009-2011»;

Ritenuto di dover dare continuità alle attività di ricerca di sistema elettrico attualmente in fase di sviluppo, nell'ambito del piano triennale 2009-2011 in coerenza con gli obiettivi in esso contenuti e con gli indirizzi del Governo in tema di energia ed ambiente;

Ritenuto che la proposta di piano di operativo annuale 2010 sia coerente con il piano triennale 2009-2011 nonché con le priorità di ricerca nel settore elettrico e i nuovi orientamenti del governo;

Ritenuto opportuno procedere tempestivamente all'approvazione del piano operativo annuale per l'anno 2010 al fine di non interrompere la politica di promozione e sostegno alla ricerca di sistema nel settore elettrico;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il piano operativo annuale per l'anno 2010 (allegato *A)*, allegato al presente decreto come parte integrante dello stesso.

Art. 2.

1. Sono destinati al finanziamento dei piani annuali 2010 degli accordi di programma di cui in premessa, 45 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del fondo, così ripartiti:

a. 8 milioni di euro per l'accordo di programma con ENEA, per lo svolgimento di attività relative alla razionalizzazione e risparmio nell'uso dell'energia elettrica ed allo sviluppo delle conoscenze per l'utilizzo della fonte nucleare, che preveda in particolare una partecipazione da parte dei principali Istituti universitari nazionali, per una quota non inferiore al 20% delle risorse finanziarie complessive, nonché l'intervento delle società partecipate;

b. 3 milioni di euro per l'accordo di programma con il CNR, per lo svolgimento di attività relative alla produzione di energia elettrica e protezione dell'ambiente, che preveda in particolare una partecipazione alle attività da parte dei principali Istituti universitari nazionali, per una quota non inferiore al 20% delle risorse finanziarie complessive;

c. 34 milioni di euro per l'accordo di programma con la società RSE S.p.A., per lo svolgimento di attività relative al governo, gestione e sviluppo del sistema elettrico nazionale, con particolare riferimento alle infrastrutture di rete, agli scenari futuri ed allo sviluppo e diffusione delle fonti rinnovabili.

Art. 3.

1. Il presente decreto è trasmesso alla cassa conguaglio per il settore elettrico per il seguito di competenza ed all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito del Ministero dello sviluppo economico, ed entra in vigore il giorno successivo alla data di prima pubblicazione.

Roma, 27 ottobre 2010

Il Ministro: ROMANI

ALLEGATO *A*

Piano Triennale 2009-2011 della ricerca di sistema elettrico nazionale
Piano operativo annuale 2010

Il Piano Triennale 2009-2011 della ricerca di sistema elettrico nazionale, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo Economico 19 marzo 2009, ha fissato le risorse minime disponibili per le tre Aree prioritarie di intervento, ripartendole per le attività di ricerca di cui alle lettere *a)* e *b)* del decreto 26 gennaio 2000, art. 10, comma 2, come di seguito riportato:

Tabella I - Piano Triennale 2009-2011 - Ripartizione risorse

Aree prioritarie di intervento	Attività di ricerca		TOTALE [M€]
	Tipologia *a)* [M€]	Tipologia *b)* [M€]	
Governo, gestione e sviluppo del sistema elettrico nazionale	64	15	79
Produzione di energia elettrica e protezione dell'ambiente	26	30	56
Razionalizzazione e risparmio nell'uso dell'energia elettrica	40	35	75
Totale	130	80	210 *

* A tale importo possono sommarsi risorse aggiuntive disponibili sul fondo per la ricerca di sistema elettrico di cui all'art. 11 del decreto 26 gennaio 2000.

Stato di attuazione dei piani triennali 2006-2008 e 2009-2011

Il Piano Triennale 2006-2008 fu approvato con decreto 23 marzo 2006, oltre un anno prima dei conseguenti accordi di programma tra Ministero dello Sviluppo Economico e ENEA, CNR ed RSE S.p.A., attivati solo nel giugno 2007. ENEA e CNR, che a quella data avevano svolto studi preliminari di portata molto limitata, poterono dare pieno avvio alle attività previste dai rispettivi accordi di programma solo nei primi mesi del 2008. Viceversa, RSE, anche al fine di garantire la continuità delle attività di elevato valore strategico già svolte da CESI S.p.A. nel periodo 2000-2005, aveva avviato le attività di ricerca nel gennaio 2006. Di conseguenza, RSE ha portato a termine le attività previste per il triennio 2006-2008 nei tempi previsti, mentre CNR ed ENEA hanno accumulato un ritardo di circa due anni. Per quanto riguarda i progetti di ricerca selezionati tramite procedura concorsuale, secondo le disposizioni dell'art. 5 del decreto 8 marzo 2006, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 dicembre 2008 è stato approvato il primo bando di gara per la selezioni di progetti di ricerca di sistema elettrico. Il bando, riguardante tematiche di ricerca individuate dal Piano Triennale 2006-2008, ha visto l'ammissione al finanziamento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di 26 progetti e previsto l'assegnazione di finanziamenti per circa 22,5 M€, a fronte di oltre 54 M€ disponibili.
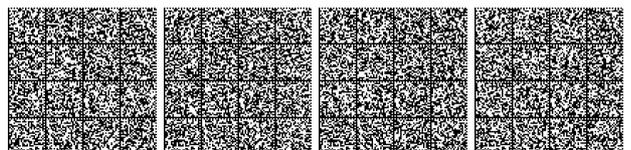
Il Piano Triennale 2009-2011, come il precedente, ha previsto l'affidamento delle attività di ricerca a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale - tipologia *a)* - attraverso lo strumento degli Accordi di programma, da stipulare con soggetti pubblici o con organismi a prevalente partecipazione pubblica. In particolare, il decreto 19 marzo 2009, che ha approvato il Piano, ha destinato al finanziamento dei piani annuali 2009 di CNR, ENEA ed RSE, rispettivamente 3, 5 e 35 M€. Ad oggi, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato il nuovo accordo di programma con RSE per il triennio 2009-2011, mentre gli analoghi accordi di programma con ENEA e CNR devono ancora essere definiti ed approvati.

Piano operativo annuale 2009

Per il finanziamento delle attività di ricerca di tipologia *a)* per l'anno 2009 è stato previsto un importo di 43 M€, a fronte del quale il Piano operativo 2009 ha individuato un numero limitato di progetti, coerenti con le priorità strategiche indicate dal Piano Triennale 2009-2011, da svolgere nell'ambito di nuovi Accordi di programma con CNR, ENEA ed RSE, per il triennio 2009-2011. Per quanto riguarda ENEA e CNR, tali accordi devono ancora essere definiti ed approvati, mentre l'accordo di programma con RSE ha già visto l'approvazione del piano di realizzazione 2009, la valutazione e verifica dei risultati conseguiti e l'erogazione del contributo previsto di 35 M€.

Il Piano operativo 2009 non ha previsto l'avvio di procedure concorsuali per l'assegnazione di risorse destinate al cofinanziamento di attività di ricerca di tipologia *b)*, in quanto nell'anno era in itinere un analogo bando previsto dal Piano Triennale 2006-2008.

Piano operativo annuale 2010 - Attività di ricerca di tipologia a)

Per lo svolgimento di attività di ricerca di tipologia *a)*, il Piano operativo 2010 viene dotato di risorse pari a 45 M€, da svolgere nell'ambito degli Accordi di programma con CNR, ENEA ed RSE.

Analogamente al precedente, il Piano operativo 2010 riguarda un numero limitato di progetti, coerenti con le priorità strategiche indicate dal Piano Triennale 2009-2011, articolati in specifiche attività svolte dalle diverse organizzazioni di ricerca. Al fine di dare piena e corretta applicazione al Piano Triennale 2009-2011, le risorse sono ripartite tra le aree di intervento identificate nel Piano sulla base dell'orientamento che prevede la promozione di un sistema energetico più sicuro e con maggiore efficienza, a più basso contenuto di carbonio, che non rallenti lo sviluppo economico e sociale e tuteli il consumatore.

Il Piano operativo 2010 intende dare continuità alle attività di ricerca avviate per effetto del Piano operativo 2009 e comunque ivi identificate. Al fine di ottemperare agli obblighi assunti dal nostro Paese, valutata l'opportunità di finanziare le attività attraverso il Fondo per la ricerca di sistema elettrico, il Piano operativo 2010 prevede un rinnovato impegno nel settore della fusione termonucleare controllata, considerata la fonte di energia del futuro, sostanzialmente inesauribile, compatibile con l'ambiente, sicura. Tale impegno troverà concretezza nel supporto alle attività del "Broader Approach" di ITER[1]; in particolare l'Italia

[1] ITER è un progetto transnazionale che vede impegnati Europa, USA, Giappone, Russia, Cina, Corea del Sud e India. ITER è affiancato da un programma di accompagnamento (il c.d. "Broader Approach") per lo svolgimento di attività di ricerca e per lo sviluppo di tecnologie avanzate. Il costo dell'accordo Broader Approach è suddiviso

collaborerà alla progettazione e realizzazione del magnete superconduttore di JT60SA, un tokamak "satellite" di ITER, alle attività per la progettazione del target dell'International Fusion Materials Irradiation Facility (IFMIF) e alle attività dell'International Fusion Energy Research Centre (IFERC).

Piano operativo annuale 2010 - Attività di ricerca di tipologia b)

La disponibilità di risorse finanziarie non assegnate nell'ambito del bando 12 dicembre 2008, o comunque disponibili sul Fondo per la ricerca di sistema elettrico, e la necessità di ~~mettere a disposizione del sistema elettrico risorse per la ricerca e l'innovazione tecnologica,~~ rendono opportuna la predisposizione di un nuovo bando, inteso a finanziare i progetti rispondenti ai temi di ricerca individuati dal Piano Triennale 2009-2011, così da stimolare lo sviluppo di tecnologie energetiche innovative, efficienti e competitive, integrabili nel sistema energetico nazionale, con ciò contribuendo al miglioramento della sicurezza degli approvvigionamenti, alla diversificazione delle fonti energetiche, alla protezione dell'ambiente, alla competitività del sistema economico, alla promozione della concorrenza e alla tutela dei consumatori. Destinato principalmente alle imprese e a favorire la collaborazione con le università e le organizzazioni di ricerca, il bando di gara intende finanziare i progetti di ricerca finalizzati all'innovazione scientifica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto interministeriale 26 gennaio 2000, le cui attività siano a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e contestualmente di interesse specifico di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica. Al fine di offrire a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte, l'Autorità ha avviato una consultazione pubblica in merito agli orientamenti per la predisposizione dello schema del nuovo bando di gara. In risposta al documento di consultazione, hanno inviato osservazioni e commenti numerose organizzazioni ed esperti del settore. Per lo svolgimento delle attività di ricerca di tipologia *b)*, il Piano operativo 2010 viene dotato di risorse pari a 58 M€.

Piano operativo annuale 2010 – Attività previste

Il complesso delle tematiche riguardanti lo sviluppo del sistema elettrico nazionale, l'evoluzione della domanda e dell'offerta di energia elettrica e gli scenari futuri continua a meritare approfondimenti e ricerche, da perseguire con la necessaria continuità.

Per quanto riguarda le infrastrutture per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica, le attività si concentreranno prioritariamente sulle reti di distribuzione attiva (smartgrids) e sulla generazione distribuita. Parallelamente, continueranno le attività riguardanti lo studio e la realizzazione di sistemi per l'accumulo di energia elettrica, anche per contribuire ad una migliore gestione del sistema di generazione-accumulo-trasmissione-distribuzione dell'energia elettrica.

---

egualmente tra UE e Giappone. L'Italia ha aderito all'accordo con un impegno di 90 M€. Le attività del " broader approach" riguardano: la costruzione di una macchina tokamak denominata JT60SA destinata a studiare scenari operativi rilevanti per DEMO; la realizzazione di una facility per testare i componenti di IFMIF nell'ambito della fase di "Engineering Validation Engineering Development Activity (EVEDA); la realizzazione di un prototipo del target di IFMIF; la creazione del gruppo IFERC che include attività di sviluppo di materiali avanzati e un centro di supercalcolo per DEMO.
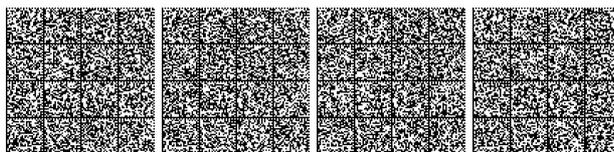
Gli studi sul nuovo nucleare da fissione, incluso il supporto alla partecipazione ad accordi internazionali, saranno affiancati dalle attività sulla fusione termonucleare controllata, che riguarderanno la progettazione del magnete di JT60SA e delle relative alimentazioni elettriche, del prototipo del target di IFMIF del sistema di manutenzione remota e di un dispositivo per prove di erosione/corrosione in ambiente ostile.

Per lo sviluppo e la diffusione delle energie rinnovabili, le ricerche si concentreranno sull'utilizzo delle biomasse e sulle tecnologie di combustione e sulle celle fotovoltaiche di generazione avanzata. Verranno anche svolti studi e valutazioni sul potenziale energetico delle nuove tecnologie di utilizzazione di energia geotermica nel settore residenziale e industriale.

I problemi ambientali posti dall'utilizzo di combustibili fossili possono trovare adeguata soluzione attraverso la cattura e il sequestro della CO2 prodotta. Verranno dunque svolti studi e sperimentazioni sulla precombustione, sulla combustione, sulle tecnologie di cattura e sulle potenzialità e tecnologie per il sequestro.

Uno sforzo particolare è richiesto nel campo della razionalizzazione e risparmio nell'uso dell'energia elettrica, settore nel quale è possibile ottenere significativi risultati con un ampio ventaglio di interventi, normativi, tecnologici, socio-economici. Le attività riguarderanno i cinque temi di ricerca identificati nel Piano Triennale 2009-2011 e saranno finanziate prioritariamente in regime di cofinanziamento.

Piano operativo annuale 2010 – Ripartizione delle risorse

L'importo complessivo delle attività previste per il 2010 è pari a 103 M€, dei quali 45 M€ relativi alle attività di tipo *a*) e 58 M€ relativi alle attività di tipo *b*). In tabella II è riportata la ripartizione delle risorse per area prioritaria di intervento e per tema di ricerca.
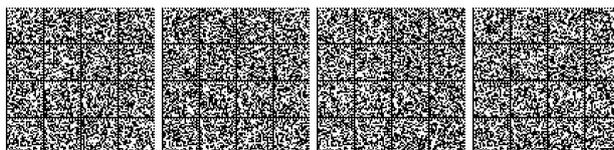
Tabella II – Ripartizione delle risorse del Piano operativo annuale 2010 [M€]

Area prioritaria di intervento / Tema di ricerca		Tipol. attività di ricerca a)	Tipol. attività di ricerca b)	Totale
1	Governo, gestione e sviluppo del sistema elettrico nazionale			
1.1	**Analisi dello sviluppo futuro del sistema elettrico nazionale**	8,0		**8,0**
1.2	**Infrastrutture**			
1.2.1	Trasporto e distribuzione dell'energia elettrica	7,0	6,0	**13,0**
1.2.2	Accumulo dell'energia elettrica	1,0	4,0	**5,0**
1.3	**Energia nucleare**			
1.3.2 i)	Fissione nucleare	3,5		**1,5**
1.3.2 ii)	Fusione nucleare	5,0		**5,0**
	Totale Area 1	**24,5**	**10,0**	**34,5**
2	Produzione di energia elettrica e protezione dell'ambiente			
2.1	**Sviluppo e diffusione delle energie rinnovabili**	4,5		**4,5**
2.1.2	Energia elettrica da biomasse	3,0	4,0	**7,0**
2.1.4	Energia elettrica da fotovoltaico	2,0	2,0	**4,0**
2.1.5	Energia elettrica da fonti geotermiche		2,0	**2,0**
2.2	**Cattura e sequestro della CO2 prodotta dall'utilizzo di combustibili fossili**	5,5		**5,5**
	Totale Area 2	**15,0**	**8,0**	23,0
3	Razionalizzazione e risparmio nell'uso dell'energia elettrica			
3.1	**Tecnologie di risparmio elettrico e nei settori collegati industria e servizi**	1,5	11,0	**12,5**
3.2	**Risparmio di energia elettrica nell'illuminazione pubblica**	1,0	12,0	**13,0**
3.3	**Risparmio di energia elettrica nel settore civile**	1,0	8,0	**9,0**
3.4	**Utilizzo dell'energia elettrica e solare per condizionamento estivo**	1,0	4,0	**5,0**
3.5	**Risparmio di energia elettrica nei mezzi di trasporto**	1,0	5,0	**6,0**
	Totale Area 3	5,5	40,0	**45,5**
	Totale	**45,0**	**58,0**	**103,0**

10A13568

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 28 ottobre 2010.

Ulteriore modifica alla determinazione 4 marzo 2009, concernente la modifica della determinazione 23 maggio 2007, relativa all'inserimento del medicinale «Bevacizumab (Avastin®)» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 648/96.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione 4 marzo 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 62 del 16 marzo 2007, concernente la modifica della precedente determinazione 23 maggio 2007 relativa all'erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale del medicinale «Bevacizumab (Avastin®)», che ne stabilisce l'erogabilità a carico del SSN per il trattamento delle maculopatie essudative non correlate all'età, per quelle correlate all'età già in trattamento con Avastin e per il glaucoma neovascolare;

Vista la sentenza del TAR del Lazio n. 13777 del 27 maggio 2010, con la quale la suddetta determinazione 4 marzo 2009 è stata annullata, nella parte in cui prevede la rimborsabilità a carico del SSN del medicinale «Bevacizumab (Avastin®)» anche nella terapia delle maculopatie essudative correlate all'età già in trattamento con Bevacizumab;

Atteso che alle specialità medicinali Lucentis® e Macugen®, già utilizzate in classe C per il «trattamento della degenerazione maculare neovascolare (essudativa) correlata all'età (AMD)», con determinazioni del 4 dicembre 2008, pubblicate in *Gazzetta Ufficiale* il 18 dicembre 2008, è stata attribuita la classe di rimborsabilità H;

Preso atto che in base alla sopra citata sentenza, il farmaco non può più essere inserito nella lista di cui alla legge n. 648/96 con riguardo al trattamento delle maculopatie essudative correlate all'età, per le quali esistono in commercio i farmaci Lucentis® e Macugen®, che sono rimborsati per tale indicazione terapeutica;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla modifica della determinazione 4 marzo 2009 sopra citata, sopprimendo la rimborsabilità di «Bevacizumab (Avastin®)» per le maculopatie essudative correlate all'età, già in trattamento con il principio attivo Bevacizumab;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella riunione del 28 e 29 settembre 2009 - stralcio verbale n. 9;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale «Bevacizumab (Avastin®)», già inserito nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per le seguenti indicazioni terapeutiche:

trattamento delle maculopatie essudative non correlate all'età;

trattamento delle maculopatie essudative correlate all'età già in trattamento con Bevacizumab;

trattamento del glaucoma neovascolare,

è ora erogabile per le seguenti indicazioni terapeutiche:

trattamento delle maculopatie essudative non correlate all'età;

trattamento del glaucoma neovascolare,

nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione e che sostituisce l'allegato 1 alla determinazione 4 marzo 2009.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2010

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO *1*
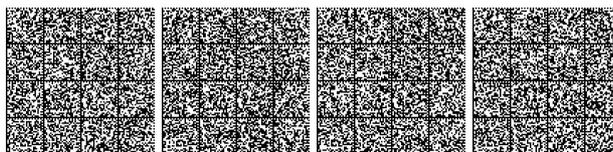
Denominazione: bevacizumab.
(Avastin – Roche S.p.A.)

Indicazione terapeutica:
- trattamento delle maculopatie essudative non correlate all'età,
- trattamento del glaucoma neovascolare.

Criteri di inclusione: pazienti con maculopatia essudativa non correlata all’età e/o glaucoma neovascolare.
Criteri di esclusione: degenerazione maculare neovascolare (essudativa) correlata all’età, maculopatie non essudative e patologie oculari non caratterizzate da neovascolarizzazione.
Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco.
Piano terapeutico: iniezione per via intravitreale di dosaggi dipendenti dalle caratteristiche del paziente e dagli studi pubblicati in letteratura e cioè pari a 1.0, 1.25, 1.5, 2.0 o 2.5 mg. Tali quantità sono somministrate a cadenza mensile e con regimi di somministrazione variabili: una o tre iniezioni iniziali e successive iniezioni sulla base di criteri anatomo-funzionali di persistenza o recidiva della lesione neovascolare.
Costo indicativo del trattamento: il farmaco è a carico del SSN in quanto distribuito in Italia in Classe H.
Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento CUF datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:
art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001);
art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;
art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

I possibili eventi avversi oculari non sono correlabili al farmaco bevacizumab ma alla modalità di somministrazione intravitreale.
Nell’utilizzo intravitreale non sono stati descritti in letteratura eventi avversi oculari e sistemici correlabili al farmaco bevacizumab. Non sono conosciuti i rischi oculari legati al farmaco bevacizumab.
Relativamente agli eccipienti utilizzati nella preparazione sistemica, non ci sono ad oggi segnalazioni di possibile tossicità oculare. Non è nota l’opportunità di valutare prima del trattamento o di monitorare dopo il trattamento parametri ematochimici o funzionali sistemici.
Non esistono dati relativi all’uso di questo farmaco durante la gravidanza, l’allattamento, nei bambini e negli adolescenti. Nelle donne in età fertile in cui sia necessario l’utilizzo di questo farmaco deve essere consigliato un trattamento contraccettivo efficace prima dell’inizio del trattamento.
Non esistono dati relativi all’impiego contemporaneo o alternato di diversi farmaci anti-VEGF anche quando somministrati per vie diverse (intravitreale e sistemica). E’ sconsigliato l’uso di diversi farmaci anti-VEGF.

Nella tabella sono riportate le indagini e la tempistica suggerita per il monitoraggio dei pazienti sottoposti ad iniezione intravitreali di bevacizumab:

esami	Prima del trattamento	1 mese	2 mesi
OCT/ICGA/FAG	+	+	+
PIO	+	+	+

10A13522

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Definizione della classificazione ai fini della rimborsabilità e della fornitura di vari medicinali

Estratto determinazione V&A/N n. 2155 del 2 novembre 2010

Definizione della classificazione ai fini della rimborsabilità e della fornitura.

È confermata la classificazione in classe C ai fini della rimborsabilità ed in classe OSP ai fini della fornitura di tutte le confezioni già autorizzate dei medicinali sottoelencati, composti da solo azoto protossido:

ALFAPROT - Titolare AIC: Alfa Ossigeno S.r.l.;

AZOTO PROTOSSIDO AIR LIQUIDE SANITÀ - Titolare AIC: Air Liquide Santé International;

AZOTO PROTOSSIDO CRIOSALENTO - Titolare AIC: Criosalento S.r.l.;

AZOTO PROTOSSIDO EUROGAS - Titolare AIC: Eurogas S.r.l.;

AZOTO PROTOSSIDO LINDE MEDICALE - Titolare AIC: Linde Medicale S.r.l.;

AZOTO PROTOSSIDO MEDICAIR - Titolare AIC: Medicair Italia S.r.l.;

AZOTO PROTOSSIDO OSSIGAS - Titolare AIC: Ossigas S.r.l.;

AZOTO PROTOSSIDO RIVOIRA - Titolare AIC: RIVOIRA S.p.A.;

AZOTO PROTOSSIDO SAPIO LIFE - Titolare AIC: Sapio Life S.r.l.;

AZOTO PROTOSSIDO SIAD - Titolare AIC: Società italiana acetilene & derivati «S.I.A.D.» S.p.a.;

AZOTO PROTOSSIDO SOL - Titolare AIC: Sol S.p.a.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È fatto salvo un ulteriore periodo transitorio, rispetto a quanto già previsto nelle determinazioni di autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.) dei medicinali su elencati, della durata di 120 giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al fine di provvedere all'adeguamento dell'etichettatura di tutte le confezioni.

10A13520

Autorizzazione alle nuove indicazioni terapeutiche per il medicinale per uso umano «Pegintron»

Si comunica che il Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 14/15 settembre 2010, ha espresso parere favorevole alla rimborsabilità, senza modifica di prezzo e condizioni per la nuova indicazione terapeutica di seguito indicata.

PEGINTRON.

Nuove indicazioni terapeutiche.

Pazienti adulti:

Pegintron è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da epatite cronica C che siano positivi per l'RNA del virus dell'epatite C (HCV-RNA), incluso pazienti con cirrosi compensata e/o co-infetti con HIV clinicamente stabile (vedere paragrafo 4.4).

In questa indicazione l'utilizzo ottimale di Pegintron è in combinazione con la ribavirina.

Bambini di 3 anni e più e adolescenti:

Pegintron è indicato, in regime di associazione con ribavirina, per il trattamento di bambini dai 3anni e più e adolescenti, affetti da epatite cronica C, mai trattati in precedenza, senza scompenso epatico, e con presenza di HCV-RNA.

Al momento di decidere di non rinviare il trattamento prima dell'età adulta, è importante considerare che la terapia di associazione ha indotto una diminuzione della crescita. La reversibilità dell'inibizione della crescita non è certa. La decisione di trattare deve essere presa caso per caso (vedere paragrafo 4.4).

10A13521

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Mirtazapina Hexal»

Estratto provvedimento V&A.PC. n. 344 del 25 ottobre 2010

Specialità medicinale: Mirtazapina Hexal.

Titolare: Hexal Spa.

Oggetto: provvedimento di proroga smaltimento scorte.

«Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale Mirtazapina Hexal:

036636013/M - "15 mg compresse rivestite con film" 6 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036636025/M - "15 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036636037/M - "15 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036636049/M - "15 mg compresse rivestite con film" 18 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036636052/M - "15 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036636064/M - "15 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036636076/M - "15 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036636088/M - "15 mg compresse rivestite con film" 48 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036636090/M - "15 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036636102/M - "15 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;
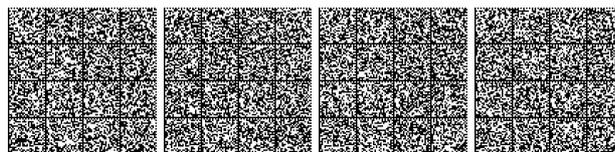
036636114/M - “15 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036636126/M - “15 mg compresse rivestite con film” 70 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036636138/M - “15 mg compresse rivestite con film” 90 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036636140/M - “15 mg compresse rivestite con film” 96 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036636153/M - “15 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036636165/M - “30 mg compresse rivestite con film” 6 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036636177/M - “30 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036636189/M - “30 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

036636191/M - “30 mg compresse rivestite con film” 18 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al

036636203/M - “30 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036636215/M - “30 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036636227/M - “30 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036636239/M - “30 mg compresse rivestite con film” 48 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036636241/M - “30 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036636254/M - “30 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036636266/M - “30 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036636278/M - “30 mg compresse rivestite con film” 70 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036636280/M - “30 mg compresse rivestite con film” 90 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036636292/M - “30 mg compresse rivestite con film” 96 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036636304/M - “30 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036636316/M - “45 mg compresse rivestite con film” 6 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036636328/M - “45 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036636330/M- “45 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036636342/M - “45 mg compresse rivestite con film” 18 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036636355/M - “45 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036636367/M - “45 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036636379/M - “45 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036636381/M - “45 mg compresse rivestite con film” 48 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036636393/M - “45 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036636405/M - “45 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036636417/M - “45 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036636429/M - “45 mg compresse rivestite con film” 70 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036636431/M - “45 mg compresse rivestite con film” 90 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036636443/M - “45 mg compresse rivestite con film” 96 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036636456/M - “45 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

036636468/M - “15 mg compresse rivestite con film” 30x1 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al Single Dose;

036636470/M - “15 mg compresse rivestite con film” 50x1 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al Single Dose;

036636482/M - “15 mg compresse rivestite con film” 100x1 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al Single Dose;

036636494/M - “30 mg compresse rivestite con film” 30x1 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al Single Dose;

036636506/M - “30 mg compresse rivestite con film” 50x1 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al Single Dose;

036636518/M- “30 mg compresse rivestite con film” 100x1 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al Single Dose;

036636520/M - “45 mg compresse rivestite con film” 30x1 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al Single Dose;

036636532/M - “45 mg compresse rivestite con film” 50x1 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al Single Dose;

036636544/M - “45 mg compresse rivestite con film” 100x1 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al Single Dose;

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dal 15 novembre 2010 data di scadenza dei 90 giorni previsti dal provvedimento V&A.PC/R/13 del 20 luglio 2010 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 2010, senza ulteriore proroga».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13666

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Campto»

Estratto provvedimento V&A.PC. n. 342 del 25 ottobre 2010

Specialità medicinale: Campto.

Titolare: Pfizer Italia Srl.

Oggetto: provvedimento di proroga smaltimento scorte.
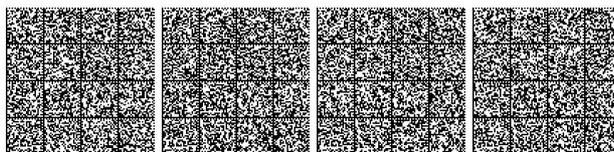
«Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale Campto:

032949012 - “20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione” 1 flaconcino;

032949024 - “20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione” 1 flaconcino;

032949036 - “20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione” 5 flaconcini;

032949048 - “20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione” 1 flaconcino in Pp da 2 ml;

032949051 - “20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione” 1 flaconcino in Pp da 5 ml;

032949063 - “20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione” 1 flaconcino in Pp da 15 ml;

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dall’11 novembre 2010 data di scadenza dei 90 giorni previsti dal provvedimento V&A.PC/II/484 del 12 luglio 2010 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 13 agosto 2010, senza ulteriore proroga».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13667

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Bactroban»

Estratto provvedimento V&A.PC. n. 343 del 25 ottobre 2010

Specialità medicinale: Bactroban.

Titolare: GSK Spa.

Oggetto: provvedimento di proroga smaltimento scorte.

«Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale Bactroban:

028978031 - 2% crema 1 tubo 15 g,

possono essere dispensati per ulteriori 90 giorni a partire dal 5 novembre 2010 data di scadenza dei 90 giorni previsti dalla Comunicazione di notifica regolare AIFA/V&A/PC/P/89038 del 19 luglio 2010 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 7 agosto 2010, senza ulteriore proroga».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13668

Variazione di tipo II all’autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Cefalexina Actavis».

Estratto determinazione V&A.PC/II/737del 25 ottobre 2010

Specialità medicinale: Cefalexina Actavis.

Confezioni:

039242019/M - «500 mg capsule rigide» 8 capsule in blister PVC/ACLAR/AL;

039242021/M - «500 mg capsule ridige» 14 capsule in blister PVC/ACLAR/AL;

039242033/M - «500 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PVC/ACLAR/AL;

039242045/M - «500 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/ACLAR/AL;

039242058/M - «500 mg capsule rigide» 30 capsule in blister VC/ACLAR/AL;

039242060/M - «500 mg capsule rigide» 40 capsule in blister PVC/ACLAR/AL;

039242072/M - «500 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/ACLAR/AL;

Titolare AIC: Actavis Group PTC EHF.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/1578/002/II/002.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento delle specifiche del prodotto finito: ampliamento dei limiti dell’impurezza 3 alla «shelf life» dal NMT 0,15% a NMT 0.5 e modifica della descrizione della compressa.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l’adeguamento alla presente determinazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13669

Variazione di tipo II all’autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Gabapentin Hexal».

Estratto determinazione V&A.PC/II/762 del 25 ottobre 2010

Specialità medicinale: GABAPENTIN HEXAL.

Confezioni:

036700019/M - «100 mg capsule rigide» 10 capsule in blister ALU

036700021/M - «100 mg capsule rigide» 20 capsule in blister ALU

036700033/M - «100 mg capsule rigide» 30 capsule in blister ALU

036700045/M - «100 mg capsule rigide» 50 capsule in blister ALU

036700058/M - «100 mg capsule rigide» 90 capsule in blister ALU

036700060/M - «100 mg capsule rigide» 100 capsule in blister ALU

036700072/M - «100 mg capsule rigide» 200 (2x100) capsule in blister ALU

036700084/M - «100 mg capsule rigide» 250 capsule in blister ALU

036700096/M - «100 mg capsule rigide» 50 capsule in flacone HDPE

036700108/M - «100 mg capsule rigide» 100 capsule in flacone HDPE

036700110/M - «100 mg capsule rigide» 250 capsule in flacone HDPE

036700122/M - «300 mg capsule rigide» 50 capsule in flacone HDPE

036700134/M - «300 mg capsule rigide» 100 capsule in flacone HDPE

036700146/M - «300 mg capsule rigide» 250 capsule in flacone HDPE

036700159/M - «300 mg capsule rigide» 10 capsule in blister ALU

036700161/M - «300 mg capsule rigide» 20 capsule in blister ALU

036700173/M - «300 mg capsule rigide» 30 capsule in blister ALU

036700185/M - «300 mg capsule rigide» 50 capsule in blister ALU

036700197/M - «300 mg capsule rigide» 90 capsule in blister ALU

036700209/M - «300 mg capsule rigide» 100 capsule in blister ALU

036700211/M - «300 mg capsule rigide» 200 (2x100) capsule in blister ALU

036700223/M - «300 mg capsule rigide» 250 capsule in blister ALU

036700235/M - «400 mg capsule rigide» 10 capsule in blister ALU

036700247/M - «400 mg capsule rigide» 20 capsule in blister ALU

036700250/M - «400 mg capsule rigide» 30 capsule in blister ALU

036700262/M - «400 mg capsule rigide» 50 capsule in blister ALU

036700274/M - «400 mg capsule rigide» 90 capsule in blister ALU

036700286/M - «400 mg capsule rigide» 100 capsule in blister ALU

036700298/M - «400 mg capsule rigide» 200 (2x100) capsule in blister ALU

036700300/M - «400 mg capsule rigide» 250 capsule in blister ALU

036700312/M - «400 mg capsule rigide» 50 capsule in flacone HDPE

036700324/M - «400 mg capsule rigide» 100 capsule in flacone HDPE

036700336/M - «400 mg capsule rigide» 250 capsule in flacone HDPE

Titolare AIC: Hexal S.P.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0392/001-003/II/040.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 4.2 - 4.4 - 4.8 e 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto. Modifica del foglio illustrativo a seguito del «bridging user testing». Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi di lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13670

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Misofenac»

Estratto determinazione V&A.PC/II/740 del 25 ottobre 2010

Specialità medicinale: MISOFENAC.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: Bioindustria Farmaceutici srl.

Numero procedura di mutuo riconoscimento: UK/H/0136/001/II/003.

Tipo di modifica: presentazione/aggiornamento modulo 1.

Modifica apportata: in conformità con quanto previsto dal CHMP, «linee guida sul rischio ambientale valutazione dei prodotti medicinali per uso umano»: presentazione della relazione sulla valutazione del rischio ambientale (ERA).

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A13671

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Docetaxel Hospira»

Estratto determinazione n. 1900/2010 del 3 novembre 2010

MEDICINALE
DOCETAXEL HOSPIRA

TITOLARE AIC:
Hospira Italia S.r.l.
Via Orazio, 20/22
80122 Napoli

Confezione
10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 2 ml
AIC n.039627017/M (in base 10) 15TB89 (in base 32)

Confezione
10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 8 ml
AIC n.039627029/M (in base 10) 15TB8P (in base 32)

Confezione
10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 16 ml
AIC n.039627031/M (in base 10) 15TB8R (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:
Concentrato per soluzione per infusione

COMPOSIZIONE:
1 ml di concentrato per soluzione per infusione contiene:
Principio attivo:
10 mg di docetaxel

Eccipienti:
Acido citrico (anidro)
Etanolo anidro
Macrogol 300
Polisorbato 80

RILASCIO LOTTI:
Hospira UK Ltd Queensway, Royal Leamington SpA, Warwickshire, CV31 3RW Regno Unito

RILASCIO LOTTI E CONFEZIONAMENTO SECONDARIO:
Hospira S.p.A. Via Fosse Ardeatine, 2 Liscate Milano Italia

CONTROLLO LOTTI:
ILS Limited, Shardlow Business Park, London Rd, Sharlow, DE72 26D Regno Unito

Tepnel Scientific Services 34 York Place, Edinburg, EH1 3HU Regno Unito

IQA Jindricha Plachty 16, CZ-150 00 Praga 5 Repubblica Ceca

ITEST plus s.r.o. Kladska 1032, 500 03 Hradec Kralove 3 Repubblica Ceca
Quinta-Analytica s.r.o., Prazska 1486/18c, Praha 10- Hostivar, CZ-102 00 Repubblica Ceca
ITEST – Kontolní Laboratoř BíléVchŷnice 10, Vápno u Přelouče Repubblica Ceca
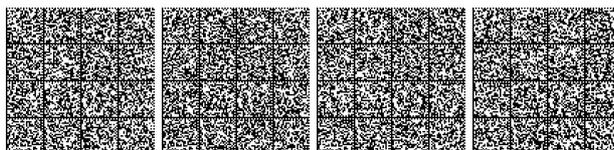
PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO LOTTI:
Hospira Australia Pty Ltd Lexia Place, Mulgrave, Victoria 3170 Australia

Zydus Hospira Oncology Private Ltd, Pharmez, Special Economic Zone Plot No 3, Matoda Sarkhlej Bavla Highway, Taluka Sananad, District Ahmedabad 382 210, Gujarat India

CONFEZIONAMENTO SECONDARIO:
Brecon Pharmaceuticals Limited, Units -2-7 Brecon Rd, Hay-on Wye, Hereford Herenfordshire, HR3 5PG Regno Unito

DHL Exel Supply Chain (Italy) SpA, Viale delle Industrie 2-23090, Settala Milano, Italia

Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore Srl Via Fratelli Bandiera, 26 80026 Casoria (Napoli) Italia

EXEL Nederland BV, Bijsterhuizen 11-27, NL-6546 AR Nijimegen Paesi Bassi

Svus Pharma a.s Smetanovo Nabrezi 1238/209 500 02 Hradec Kralove Repubblica Ceca

PRODUZIONE PRINCIPIO ATTIVO:
ScinoPharm Taiwan Ltd, No. 1 Nan-Ke 8th Rd, Tainan Science-based Industrial Park, Shan-Hua, Tainan Country 74144, Taiwan

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Tumore della mammella

Docetaxel Hospira in combinazione con doxorubicina e ciclofosfamide è indicato per il trattamento adiuvante di pazienti con tumore della mammella operabile linfonodo positivo.
Docetaxel Hospira in combinazione con doxorubicina è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella localmente avanzato o metastatico che non hanno ricevuto una precedente terapia citotossica per questa patologia.

Docetaxel Hospira in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella localmente avanzato o metastatico, dopo fallimento della terapia citotossica. La precedente chemioterapia deve aver compreso un'antraciclina o un agente alchilante.
Docetaxel Hospira in combinazione con trastuzumab è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella metastatico, con iperespressione di HER2 e che non hanno ricevuto in precedenza una terapia chemioterapica per malattia metastatica.
Docetaxel Hospira in combinazione con capecitabina è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella localmente avanzato o metastatico, dopo fallimento di una chemioterapia citotossica. La precedente chemioterapia deve aver compreso un'antraciclina.

Tumore non a piccole cellule del polmone

Docetaxel Hospira è indicato per il trattamento di pazienti con tumore non a piccole cellule del polmone localmente avanzato o metastatico, dopo fallimento di un precedente trattamento chemioterapico.
Docetaxel Hospira in combinazione con cisplatino è indicato per il trattamento di pazienti con tumore non a piccole cellule del polmone inoperabile, localmente avanzato o metastatico che non hanno ricevuto precedenti chemioterapie per questa malattia.
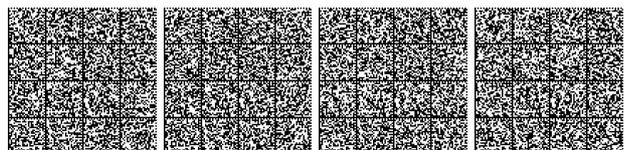
Carcinoma prostatico

Docetaxel Hospira in combinazione con prednisone o prednisolone è indicato nella terapia dei pazienti con carcinoma della prostata metastatico ormone-refrattario.

Adenocarcinoma gastrico

Docetaxel Hospira in combinazione con cisplatino e 5-fluorouracile è indicato nel trattamento di pazienti con adenocarcinoma metastatico gastrico, compreso l'adenocarcinoma della giunzione gastroesofagea, che non hanno ricevuto precedenti chemioterapie per la patologia metastatica.

Carcinoma della testa e del collo

Docetaxel Hospira in combinazione con cisplatino e 5-fluorouracile è indicato nel trattamento dei pazienti con carcinoma a cellule squamose della testa e del collo localmente avanzato.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione
10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 2 ml
AIC n.039627017/M (in base 10) 15TB89 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 56,64
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 93,48

Confezione
10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 8 ml
AIC n.039627029/M (in base 10) 15TB8P (in base 32)

Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 211,49
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 349,04

Confezione
10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 16 ml
AIC n.039627031/M (in base 10) 15TB8R (in base 32)
Classe di rimborsabilità
H
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 393,36
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 649,20

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DOCETAXEL HOSPIRA (docetaxel) è la seguente**:**
Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP)

(Tutela brevettuale)

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del Dlgs. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**.**

10A13741

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Avviso relativo all'aggiornamento della pericolosità geologica in comune di Solagna

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 delle norme di attuazione del PAI, con decreto segretariale n. 2020 del 21 settembre 2010, è stata approvata l'ipotesi di aggiornamento della perimentazione codice P024101001 in comune di Solagna (Vicenza), relativa al «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione».

La modifica, che costituisce variante al PAI, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avviso del presente decreto sarà inoltre pubblicato, a cura delle regioni interessate, sui Bollettini ufficiali della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della regione del Veneto.

Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla provincia di Vicenza e al comune di Solagna (Vicenza) per l'affissione all'albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la segreteria tecnica dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione generale difesa del suolo), la regione Veneto (Direzione difesa del suolo), la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Direzione centrale ambiente) e la provincia di Vicenza.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it

10A13461

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 16 novembre 2010 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 14 cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Terremoto dell'Aquila - Legge di solidarietà nazionale per i territori colpiti da disastri naturali».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso: Studio Fabiani, Via Ed Arco delle Terziarie n. 16 - 67100 L'Aquila - redazione@laquilacittafutura.it

10A13904

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Revoca dell'autorizzazione per il deposito franco alla «Cianciola S.p.a.», e contestuale autorizzazione, a sanatoria, alla «Work System S.r.l.» per la gestione del deposito franco sito presso il Porto di Bari

Con decreto interministeriale 18 ottobre 2010 alla «Cianciola S.p.a.» è revocata l'autorizzazione per il deposito franco sito presso il porto di Bari.

Con lo stesso decreto 18 ottobre 2010 alla società «Work System S.r.l.», con sede legale in Bari, Strada del Tesoro s.n., presso Interporto regionale della Puglia, è concessa a sanatoria l'autorizzazione alla gestione del deposito franco sito nell'area presso il porto di Bari, Corso De Tullio n. 1, sulla banchina prospiciente i posti di ormeggio numeri 13 e 14, a far data del 1° febbraio 2001.

13A13463

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-269) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

45-410100101117

€ 1,00